

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	.....	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Comitato delle regioni</b>	
	<b>51ª sessione plenaria del 9 ottobre 2003</b>	
2004/C 23/01	Parere del Comitato delle regioni in merito alle «Proposte del CdR per la Conferenza intergovernativa» .....	1
2004/C 23/02	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Commercio e sviluppo — Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi» .....	8
2004/C 23/03	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti» .....	14
2004/C 23/04	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La politica industriale in un’Europa allargata”» .....	16

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2004/C 23/05	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma “Cultura 2000”» .....	20
2004/C 23/06	Parere del Comitato delle regioni in merito: <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 821/2000/CE del 20 dicembre 2000 del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione)», e</li> <li>— alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (Media-formazione) (2001-2005)» .....</li> </ul>	24
2004/C 23/07	Parere del Comitato delle regioni in merito al «Secondo piano d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006» .....	27
2004/C 23/08	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti”» .....	30
2004/C 23/09	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente» .....	33
2004/C 23/10	Parere della Comitato delle regioni in merito: <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», e</li> <li>— alla «Comunicazione della Commissione — Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità» .....</li> </ul>	36

## II

(Atti preparatori)

## COMITATO DELLE REGIONI

### **Parere del Comitato delle regioni in merito alle «Proposte del CdR per la Conferenza intergovernativa»**

(2004/C 23/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione, adottata dal proprio Ufficio di presidenza il 1° luglio 2003 a norma del quinto comma dell'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di affidare alla commissione Affari costituzionali e governance europea il compito di elaborare un parere sulle proposte del CdR per la Conferenza intergovernativa;

visto il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, presentato al Presidente del Consiglio europeo a Roma il 18 luglio 2003 (CONV 850/03);

vista la dichiarazione sul futuro dell'Unione adottata dal Consiglio europeo di Nizza;

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, e in particolare la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea;

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa recante parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG) (A5 — 0299/2003);

visto il parere della Commissione europea, a norma dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, in merito alla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per la revisione dei Trattati (COM(2003) 548 def.);

vista la risoluzione sulle raccomandazioni della Convenzione europea, adottata dal Comitato il 3 luglio 2003 (CdR 198/2003 fin) <sup>(1)</sup> (CONV 827/03);

viste le proprie proposte, presentate alla Convenzione durante i suoi lavori e non prese in considerazione nel progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (cfr. allegato 1);

visto il progetto di parere (CdR 169/2003 riv.) adottato il 26 settembre 2003 dalla propria commissione Affari costituzionali e governance europea (relatori: Sir Albert Bore, Presidente del Comitato delle regioni e presidente del consiglio della città di Birmingham (UK/PSE), e Reinhold Bocklet, primo vicepresidente del Comitato delle regioni, ministro del Land Baviera per le questioni federali ed europee (DE/PPE);

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 24.10.2003, pag. 62.

considerando quanto segue:

- 1) nella dichiarazione sul futuro dell'Unione del Consiglio europeo di Nizza si definirono gli orientamenti del processo che giunge adesso, alla vigilia della CIG, alla sua fase conclusiva. Il processo doveva esaminare le quattro questioni seguenti: come stabilire e monitorare una ripartizione più precisa delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri tenendo conto del principio di sussidiarietà; lo statuto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, proclamata a Nizza conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia; la semplificazione dei Trattati in modo da renderli più chiari e comprensibili senza per questo modificarne il significato; il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea;
- 2) la dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 ha affidato alla Convenzione sul futuro dell'Europa il compito di preparare nel modo più ampio e trasparente possibile la Conferenza intergovernativa, e di affrontare le seguenti questioni: una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione; la semplificazione degli strumenti dell'Unione; maggiore democrazia, trasparenza ed efficienza dell'Unione; una Costituzione per i cittadini europei;
- 3) il pieno riconoscimento della dimensione locale e regionale nella nuova architettura dell'UE servirà al tempo stesso a rafforzare la efficacia dell'Unione e i suoi legami con i cittadini;
- 4) il progetto di Costituzione presentato dalla Convenzione ai capi di Stato e di governo costituisce la base per l'elaborazione del futuro Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa che la CIG dovrà finalizzare,

ha adottato all'unanimità il seguente parere il 9 ottobre 2003, durante la 51<sup>a</sup> sessione plenaria.

## 1. Posizione del CdR

Il Comitato delle regioni

### Contesto generale

1.1. ritiene che un processo decisionale vicino al cittadino sia necessario per controbilanciare e integrare la tendenza generale verso la globalizzazione;

1.2. reputa che, in un'Unione allargata, l'integrazione europea non debba più limitarsi alla cooperazione economica, ma comportare in misura crescente un processo decisionale politico che tenga conto del punto di vista degli enti locali e regionali, perché di norma tale processo ha un impatto su ogni sfera di governo;

1.3. è convinto che gli enti locali e regionali potranno partecipare pienamente al processo decisionale europeo, di cui avranno il compito di tradurre nella pratica i risultati, solo se informati a dovere dei processi in corso e se adeguatamente consultati a monte;

1.4. vede con favore la tendenza generale, delineatasi sin dall'inizio degli anni '90, che consiste nel tener conto della dimensione locale e regionale nel processo decisionale dell'Unione e che ha trovato espressione nell'istituzione del Comitato delle regioni; manifesta inoltre soddisfazione per la parallela evoluzione verso il conferimento di maggiori responsabilità e competenze ai livelli di governo infranazionali, evoluzione che rispecchia la tendenza al decentramento affermatasi in vari Stati membri;

1.5. considera che il Libro bianco della Commissione europea sulla governance europea sancisca il passaggio dell'Unione a un sistema di governance articolato in molti livelli, e che di conseguenza vada rafforzato il ruolo e vadano salvaguardate in modo più adeguato le competenze delle sfere di governo locale e regionale;

1.6. sottolinea la necessità di un dialogo regolare fra la Commissione europea e i governi locali e regionali e le loro associazioni di rappresentanza, e ritiene di essere in grado di favorire un dialogo efficace sui temi politici più importanti;

1.7. ritiene che il protocollo di cooperazione siglato fra la Commissione europea e il Comitato costituisca un importante punto di partenza per una più stretta cooperazione e che sia ora opportuno approfondire tale cooperazione per tener conto del ruolo che lo stesso Comitato assolve in rappresentanza degli interessi comuni degli enti locali e delle regioni d'Europa;

1.8. giudica positiva l'accresciuta partecipazione del Comitato alle riunioni informali del Consiglio;

1.9. ribadisce l'invito a mantenere nelle valutazioni finanziarie ed amministrative delle principali proposte della Commissione europea un'analisi dell'impatto sul livello di governo locale e regionale.

### *Il processo della Convenzione e le relative consultazioni*

1.10. si compiace che la Convenzione europea abbia riconosciuto il ruolo e la collocazione degli enti locali e regionali nel processo d'integrazione europea, come dimostra in particolare il fatto che all'argomento è stata dedicata un'intera sessione;

1.11. accoglie con favore la cooperazione soddisfacente sviluppatasi fra il Comitato e le associazioni degli enti locali e regionali nel contesto della Convenzione;

1.12. si compiace dei buoni rapporti sviluppati anche con il Parlamento europeo, nel quadro dell'elaborazione della sua relazione sul ruolo degli enti locali e regionali nell'integrazione europea, e confida che tali rapporti continueranno a rafforzarsi;

1.13. ritiene che sia giunto il momento di potenziare il ruolo della dimensione locale e regionale nella governance europea e nell'architettura istituzionale dell'Unione, come è stato concordato nella sessione della Convenzione del 7 febbraio 2003.

### *Valutazione della nuova Costituzione*

1.14. si compiace della convergenza di vedute delineatasi a favore di una Costituzione per i cittadini europei, che rappresenta un successo di portata storica nel processo d'integrazione europea;

1.15. accoglie con favore i significativi risultati conseguiti dai membri della Convenzione per garantire una migliore definizione e ripartizione delle competenze nell'Unione, una semplificazione dei suoi strumenti e il rafforzamento della legittimità democratica, della trasparenza e dell'efficienza delle sue istituzioni; osserva tuttavia che, per lo sviluppo futuro dell'Unione, sarà necessario prevedere un meccanismo di verifica costante per stabilire quali compiti possano essere svolti congiuntamente da un'Unione sensibilmente più grande;

1.16. si compiace del riconoscimento costituzionale del ruolo degli enti locali e regionali dell'Unione sancito nel progetto di Trattato costituzionale, in particolare attraverso:

- l'importanza attribuita ai valori e ai diritti fondamentali,
- il rispetto dell'autonomia locale e regionale,
- il riconoscimento della diversità culturale e linguistica,
- l'inserimento della coesione territoriale fra gli obiettivi dell'Unione,
- il riconoscimento dell'importanza della democrazia di prossimità nell'Unione,

- la nuova definizione del principio di sussidiarietà,
- la consultazione delle associazioni rappresentative e della società civile in una fase precedente del processo legislativo,
- il coinvolgimento del Comitato nel meccanismo di controllo ex post dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
- l'attribuzione al Comitato del diritto di adire la Corte di giustizia per difendere le sue prerogative,
- l'estensione del mandato dei suoi membri da 4 a 5 anni, analogamente a quanto previsto per la Commissione e il Parlamento europeo;

1.17. si compiace delle responsabilità e dei diritti conferitigli per l'avvenire dal progetto di Costituzione, con particolare riferimento a quelli definiti nel protocollo sulla sussidiarietà. Il Comitato è pronto a procedere alla riorganizzazione interna necessaria per far fronte adeguatamente alle sue nuove competenze;

1.18. riconosce la necessità di rafforzare i propri meccanismi interni per produrre pareri su temi riguardanti i nuovi ambiti previsti di consultazione obbligatoria, per dar seguito alle richieste, da parte della Commissione, di elaborare rapporti d'impatto e di prospettiva e per essere in grado di rivolgersi efficacemente alla Corte di giustizia ove ciò risulti necessario;

1.19. sottolinea che, se gli ambiti di consultazione obbligatoria del Comitato verranno estesi parallelamente ai già ampliati poteri di codecisione del Parlamento europeo, come viene indicato nel progetto di Costituzione, sarà opportuno approfondire le relazioni con il Parlamento europeo per accrescere la comprensione da parte di quest'ultimo della dimensione locale e regionale. A tale proposito è altresì opportuno che il Parlamento europeo si avvalga maggiormente della possibilità, attualmente prevista dai Trattati, di consultare il Comitato;

1.20. attende con vivo interesse di partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio dei ministri e alle riunioni informali del Consiglio per farsi portavoce degli interessi locali e regionali.

## **2. Le raccomandazioni del CdR**

### *Il Comitato delle regioni*

2.1. invita i capi di Stato e di governo ad accogliere il progetto di Trattato costituzionale, come base dei negoziati in seno alla CIG in quanto esso rispecchia gli equilibri istituzionali risultanti dai negoziati condotti con tanta attenzione dalla Convenzione;

2.2. invita tuttavia a formulare modifiche lievi ma significative, come specificato nel presente parere, per correggere le incoerenze fra le diverse parti del Trattato, senza per questo sconvolgere l'equilibrio interistituzionale;

2.3. raccomanda pertanto che, coerentemente con il potenziamento del proprio ruolo, sancito nella parte I e nel protocollo sulla sussidiarietà, nella parte III l'obbligo di consultazione venga esteso a politiche che hanno un impatto diretto a livello locale e regionale, vale a dire l'agricoltura, gli aiuti di Stato e i servizi d'interesse generale, la ricerca e sviluppo, le attività economiche e l'immigrazione, la previdenza sociale, la sicurezza e la giustizia;

2.4. chiede il rafforzamento della sua funzione consultiva attuale attraverso una clausola orizzontale che preveda l'estensione degli ambiti di consultazione del Comitato ai settori di competenza condivisa, per quanto riguarda le misure di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione, nonché le azioni di sostegno, di coordinamento o le azioni complementari;

2.5. condivide il parere della Commissione europea secondo cui nel progetto di Trattato costituzionale non vi è coerenza tra gli obiettivi dell'Unione e quelli di talune politiche che non sono state rivedute e invita la Conferenza intergovernativa ad assicurare la coerenza dell'insieme delle disposizioni della Costituzione;

2.6. raccomanda inoltre di essere menzionato, accanto al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali, nel titolo VI (La vita democratica dell'Unione), all'articolo 45 (Principio della democrazia rappresentativa), visto che i suoi membri rappresentano il principio democratico di prossimità che è alla base dell'Unione;

2.7. chiede che i ministri dei governi regionali partecipino alle riunioni del Consiglio, conformemente all'articolo 203 del Trattato CE, e che questa prassi venga garantita per l'avvenire;

2.8. chiede che la Convenzione tenga conto delle proposte formulate sia dai rappresentanti del Comitato sia da numerosi rappresentanti degli Stati, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali allo scopo di inserire la cooperazione transfrontaliera e interregionale nella parte III della Costituzione, dato che le regioni degli Stati membri e dei paesi di prossima adesione considerano questo aspetto cruciale per il processo d'integrazione europea; invita inoltre la CIG ad assicurare che la Costituzione fornisca un quadro chiaro per il sostegno finanziario ai gemellaggi tra città;

2.9. chiede che il Trattato costituzionale affermi chiaramente che l'Unione europea deve garantire che i poteri locali, regionali e nazionali mantengano le proprie competenze in materia di servizi d'interesse generale;

2.10. ribadisce l'invito, formulato dal presidente della Convenzione Valéry Giscard d'Estaing, affinché la prossima CIG lavori in maniera trasparente, al pari della Convenzione, e invita pertanto a rendere pubblici gli emendamenti che comportino modifiche sostanziali al progetto di Costituzione, per consentire ai cittadini di essere informati e, se del caso, di reagire;

2.11. appoggia la proposta di rendere permanente il metodo della Convenzione come parte della procedura di revisione del Trattato costituzionale e ritiene che il metodo si rivelerebbe più efficace se fosse prevista la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti del Comitato e se vi fosse uno scambio di informazioni maggiore sui dibattiti, sia in direzione che in provenienza dai parlamenti nazionali.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Albert BORE

## ALLEGATO

## Al parere del Comitato delle regioni

Sintesi delle principali proposte presentate dal Comitato delle regioni alla Convenzione europea durante i suoi lavori, di cui non si è però tenuto conto nel progetto di Costituzione per l'Europa (CONV 850/03 del 18 luglio 2003)

— STATUTO NELLA NUOVA ARCHITETTURA COSTITUZIONALE

Nella parte I del progetto di Costituzione il Comitato ha chiesto di essere incluso nell'elenco delle istituzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e ha inoltre presentato gli emendamenti che seguono:

Articolo 31: Gli organi consultivi dell'Unione**Il Comitato delle regioni**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni **per garantire che nell'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche dell'Unione si tenga conto sia della dimensione locale, regionale e territoriale, sia della diversità delle culture e delle tradizioni delle popolazioni europee. Il Comitato contribuisce anche al controllo sull'applicazione del rispetto dei principi di sussidiarietà, di prossimità e di proporzionalità.**
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato **elettorale** nell'ambito di una collettività regionale o locale, ~~o~~**oppure sono** politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. I membri del Comitato delle regioni non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
3. **Il Comitato delle regioni sarà consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione sui temi menzionati negli articoli 13, 14 e 16 e alle condizioni indicate nella Parte III. Nella sua veste di osservatore segue la procedura legislativa riguardante tali ambiti <sup>(1)</sup>.**
4. **Il Comitato delle regioni potrà essere consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione in tutti gli altri casi, specie quelli che riguardano la cooperazione transfrontaliera, giudicati opportuni da queste tre istituzioni.**
5. **Il Comitato delle regioni può emettere un parere di propria iniziativa nei casi in cui lo giudichi opportuno.**
6. Le regole relative alla composizione di ~~tali~~ **questo Comitato**, alla designazione dei ~~loro~~**suoi** membri, alle ~~loro~~**sue** attribuzioni e al ~~loro~~**suo** funzionamento sono definite negli articoli da ~~III-292 a III-298~~**292 a 294** della parte III della Costituzione. Le regole relative alla ~~loro~~ **sua** composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio dei ministri su una proposta della Commissione **alla luce del parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni**, in funzione dell'evoluzione economica, sociale edemografica dell'Unione.

Quanto alla parte III, il CdR ha proposto di apportare le seguenti modifiche all'articolo III-294

Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e ~~in tutti gli altri~~ **nei casi previsti negli articoli 13, 14 e 16**, in particolare ~~nei casi~~ **quelli** concernenti la cooperazione transfrontaliera **qualora una di tali istituzioni lo ritenga opportuno.**

**Nei casi in cui la presente Costituzione preveda la consultazione obbligatoria del Comitato delle regioni, l'istituzione che lo abbia consultato e non abbia tenuto conto delle sue raccomandazioni deve precisarne i motivi.**

**Il Comitato delle regioni ha il diritto di presentare domande scritte e orali alla Commissione.**

(1) Cfr. CONV 618/03: contributo del CdR alla Convenzione.

— **AMPLIAMENTO DEI TEMI SUI QUALI IL CdR DEVE ESSERE CONSULTATO**

**Descrizione degli emendamenti presentati dal CdR alla Convenzione europea sulla parte III del progetto di Costituzione**

**Nuovi ambiti prioritari in merito ai quali il CdR chiede di essere consultato:**

- disposizioni relative alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali III-10,
- relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione III-13,
- liberalizzazione dei servizi III-32,
- armonizzazione delle legislazioni sull'imposizione indiretta III-62,
- ravvicinamento delle legislazioni relative al mercato interno III-64 e III-65,
- aiuti concessi dagli Stati membri III-56, III-57 e III-58,
- cooperazione in materia di protezione sociale III-116,
- agricoltura III-127,
- ricerca e sviluppo tecnologico III-149, III-150, III-151, III-152 e III-154.

**Ambiti prioritari relativi alle politiche dell'Unione per i quali il CdR chiede l'inclusione di un riferimento agli enti locali e regionali:**

- servizi d'interesse generale III-6,
- aiuti degli Stati membri III-56 e III-57,
- sicurezza interna (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) III-158-178,
- ravvicinamento delle legislazioni relative al mercato interno III-64 e III-65.

— **COMPOSIZIONE DEL CdR**

Il Comitato ha proposto un emendamento su questo punto riguardante la necessità di essere consultato, ma non ha presentato una proposta sulla sua futura composizione.

**Articolo III-292**

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a 350. Il Consiglio dei ministri adotta all'unanimità una decisione europea che determina la composizione del Comitato **dopo aver sentito il suo parere.**

— **PROGETTO DI PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

Il Comitato ha proposto una serie di emendamenti al progetto di protocollo, che ora risulta notevolmente modificato rispetto al testo iniziale. Le proposte chiave del Comitato comprendono la richiesta di una sua ampia consultazione da parte della Commissione europea e di ricevere tutti i testi ufficiali alla stessa stregua delle istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali.

In particolare il Comitato desidera essere associato alla salvaguardia del principio di sussidiarietà insieme ai parlamenti nazionali durante le 6 settimane di «avvertimento» ed auspica che gli sia accordato il diritto di presentare un parere motivato qualora una proposta non ottemperi al principio della sussidiarietà.

Infine, il Comitato desidera ricevere la relazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione al pari delle altre istituzioni e dei parlamenti nazionali degli Stati membri.



— LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

**Articolo 45, paragrafo 2**

I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei ministri dai rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai loro cittadini. **Gli enti locali e regionali sono rappresentati nel Comitato delle regioni, i cui membri sono eletti dai cittadini o sono politicamente responsabili nei confronti di un'assemblea eletta.**

— COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA E INTERREGIONALE

L'Europa ha una lunga tradizione in materia di cooperazione transfrontaliera e interregionale: questa rappresenta uno dei pilastri socio-culturali dell'integrazione europea. Una base giuridica è pertanto indispensabile fornire all'Unione i mezzi per realizzare una tale cooperazione.

**Articolo 3**

3. Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, **la cooperazione interregionale e transfrontaliera, al pari della** e la solidarietà fra gli Stati membri.

**Articolo 13**

Ai principali ambiti delle competenze concorrenti aggiungere la «**cooperazione interregionale e transfrontaliera**».

**Articolo 56**

**La cooperazione interregionale e transfrontaliera può costituire un elemento importante di buon vicinato.**

**Articolo III-116**

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali. **Essa facilita la cooperazione interregionale e transfrontaliera.**

— REVISIONE DEL TRATTATO

Infine, il Comitato ha chiesto di essere inserito a pieno titolo (articolo IV-7) nella procedura relativa ad ogni futura revisione del Trattato costituzionale.

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Commercio e sviluppo — Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi»**

(2004/C 23/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Commercio e sviluppo — Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi» (COM(2002) 513 def.);

vista la decisione della Commissione europea, dell'11 febbraio 2003, di consultarlo in merito al suddetto documento, conformemente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché la lettera inviata nella stessa data dalla vicepresidente della Commissione europea, Loyola de Palacio, al Presidente del Comitato delle regioni, Albert Bore, con cui si richiede un parere del Comitato in merito al suddetto documento conformemente al Protocollo di cooperazione del 2001;

visto il Protocollo sulle modalità di cooperazione fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni firmato dai rispettivi Presidenti il 20 settembre 2001 (DI CdR 81/2001 riv.);

vista la decisione del 9 ottobre 2002 del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla commissione Relex l'elaborazione di un parere in merito (pt. 7, lettera b) dell'ordine del giorno, 2002/DEV/5);

visti gli articoli 177 and 178 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000;

vista la Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla politica di sviluppo della Comunità europea del 10 novembre 2000;

viste le conclusioni della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Doha nel novembre del 2001;

viste le conclusioni della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo tenutasi a Monterrey nel marzo del 2002 e le conclusioni del Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile svoltosi nel settembre del 2002;

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — La politica di sviluppo della Comunità europea (COM(2000) 212 def.);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (COM(2002) 82 def.);

vista la relazione del Parlamento europeo «Il rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo» del 18 marzo 2003 (A5-0066/2003 — 2002/2157(INI));

visto il proprio parere sul tema «La posizione dell'UE in vista del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC sul settore agricolo» (CdR 181/2002 fin) <sup>(1)</sup>;

visto il progetto di parere (CdR 100/2003 riv.) adottato il 23 maggio 2003 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: Ron Watson, membro del consiglio del distretto metropolitano di Sefton (UK/PPE));

<sup>(1)</sup> GU C 192 del 12.8.2002, pag. 37.

considerando quanto segue:

- 1) l'integrazione dei paesi in via di sviluppo, particolarmente dei paesi meno avanzati, nell'economia mondiale è una delle condizioni necessarie della loro crescita e del loro sviluppo economico e sociale sostenibile;
- 2) la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo deve favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare quelli più svantaggiati, e promuovere l'inserimento armonioso e progressivo di tali paesi nell'economia mondiale;
- 3) l'integrazione e la cooperazione regionali contribuiscono all'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale e favoriscono in modo determinante il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti,

ha adottato il presente parere nella 51<sup>a</sup> sessione plenaria del 9 ottobre 2003.

## 1. Introduzione

1.1. Il 1° gennaio 1995, in sostituzione del GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio), è stata istituita l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quale principale forum mondiale per le relazioni commerciali multilaterali. La creazione dell'OMC era stata decisa a Marrakesh nel 1994, al termine di un ciclo di negoziati commerciali multilaterali durato circa otto anni, condotto nell'ambito del GATT e noto come «Uruguay Round».

1.2. Attualmente, in seguito all'importante adesione della Cina, avvenuta nel dicembre del 2001, l'OMC conta 144 Stati membri, i quali rappresentano ben oltre il 90 % dei flussi commerciali internazionali.

1.3. Dopo il fallimento ampiamente mediatizzato della terza Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Seattle nel novembre del 1999, che vide levarsi forti proteste contro la globalizzazione e l'operato dell'OMC, sono state organizzate alcune importanti Conferenze allo scopo di stabilire un adeguato quadro di riferimento comune per le relazioni commerciali mondiali, che rispetti i principi dello sviluppo sostenibile e che tenga conto delle esigenze particolari dei 49 Paesi meno sviluppati (PMS):

- la quarta Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Doha nel novembre del 2001, che ha dato il via al programma noto come Agenda di sviluppo di Doha, il quale pone una maggiore enfasi sullo sviluppo e sull'importanza del potenziamento delle capacità per aiutare i paesi più svantaggiati a partecipare efficacemente ai negoziati commerciali. La conclusione del Doha Round, il ciclo di negoziati successivo all'Uruguay Round, durato dal 1985 al 1997, è prevista per il 1° gennaio 2005,
- la Conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo tenutasi a Monterrey nel marzo del 2002, in

occasione della quale è stata sottolineata l'importanza di eliminare le barriere commerciali sul fronte dell'offerta e di prevedere finanziamenti sicuri per l'assistenza e il rafforzamento delle capacità nel settore degli scambi,

- il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg tra l'agosto e il settembre del 2002, in cui i paesi partecipanti hanno concordato sulla necessità di un sostegno reciproco nell'adozione delle politiche commerciali, ambientali e di sviluppo.

1.4. L'Unione europea ha partecipato attivamente alle suddette Conferenze dell'OMC e dell'ONU e, in generale, ai negoziati sul commercio e sullo sviluppo:

- il commissario europeo Pascal Lamy, responsabile per il commercio, ha sostenuto attivamente l'esigenza di un nuovo ciclo di negoziati globali (cioè l'Agenda di sviluppo di Doha) e ha appoggiato l'impegno dell'OMC di estendere le norme commerciali al settore dei servizi e a renderle operative, tramite l'Accordo Generale sul Commercio nei Servizi (GATS),
- attualmente l'UE è impegnata in un dibattito politicamente molto acceso sulla necessità di avviare una riforma della PAC, la Politica Agricola Comune, e sta definendo la sua posizione negoziale sulle questioni agricole nell'ambito dell'OMC (nella sessione plenaria del 9 aprile 2003 è stato adottato un parere in materia, elaborato da Bocklet, ministro del Land Baviera responsabile delle questioni federali ed europee),
- l'UE ha lanciato un'iniziativa nota come «Tutto fuorché le armi» (*Everything But Arms*, EBA), a sostegno dell'importazione a dazio zero da parte dei paesi industrializzati di tutti i prodotti agricoli in provenienza dai paesi più poveri del mondo (il gruppo dei Paesi meno sviluppati (PMS) di cui attualmente fanno parte 49 Stati),

— la Commissione europea ha pubblicato nell'aprile del 2000 una comunicazione su «La politica di sviluppo della Comunità europea»<sup>(1)</sup>, che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo a potenziare le loro capacità per metterli in grado di partecipare efficacemente ai negoziati commerciali e di sostenere le riforme politiche che favoriscono gli scambi e il flusso di investimenti (ad esempio, promuovere politiche macroeconomiche valide, e la partecipazione del settore privato).

1.5. Mentre un aspetto della politica comunitaria ha messo in risalto l'importanza dello sviluppo economico, del commercio e della concorrenza, nell'ambito di un evidente programma di «liberalizzazione», un altro si basa sul principio più generale di «sviluppo sostenibile», definito come l'integrazione di «tre pilastri»: sviluppo economico, sviluppo sociale (comprese i temi della sanità, equità e dei diritti dei lavoratori) e tutela dell'ambiente. In alcuni casi, è stato aggiunto anche un quarto pilastro, lo sviluppo culturale o l'identità culturale. Altri principi fondamentali dello sviluppo sostenibile sono la «solidarietà intergenerazionale» intesa come equità tra le generazioni (cioè il fatto di non avvantaggiare l'attuale generazione a scapito di quelle future, concentrandosi con poca lungimiranza sui benefici a breve termine) e la «globalità» (cioè l'importanza di considerare gli effetti degli interventi in termini di impatto sull'ambiente nel suo complesso, sempre a lungo termine).

1.6. L'UE ha riconosciuto, soprattutto nella Comunicazione della Commissione «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile»<sup>(2)</sup>, la necessità di una certa coerenza e sinergia tra questi due aspetti ed ha compiuto un grande sforzo per garantire che le principali politiche comunitarie, la PAC, la politica della pesca, nonché la politica commerciale, industriale, energetica e dei trasporti, si adeguassero maggiormente ai principi dello sviluppo sostenibile.

## 2. La posizione del Comitato delle regioni

### Il Comitato delle regioni

2.1. Riconosce che il rapporto tra incremento degli scambi, sviluppo economico e riduzione della povertà è una questione molto complessa.

2.2. Crede che, in maniera generale, sia in una prospettiva storica che nella situazione attuale, una maggiore apertura

commerciale tra i diversi paesi abbia delle ripercussioni positive sugli investimenti e sullo sviluppo economico.

2.3. Ritiene, tuttavia, che il nesso con la riduzione della povertà sia meno diretto, in quanto entra qui in gioco una combinazione di altri fattori politici e istituzionali interni: nei paesi in via di sviluppo un «circolo virtuoso» di scambi commerciali e di crescita economica può determinare una riduzione della povertà in termini assoluti nella società nel suo complesso e, al tempo stesso, comportare un aumento delle ineguaglianze in termini di reddito e di ricchezza.

2.4. È pienamente d'accordo con il maggior rilievo dato dall'Agenda di sviluppo di Doha al rapporto tra commercio, sviluppo, riduzione della povertà e rafforzamento delle capacità.

### *Un modello positivo di apertura commerciale*

#### Il Comitato delle regioni

2.5. Crede che, affinché l'apertura commerciale abbia effetti positivi, debbano essere soddisfatti un certo numero di requisiti fondamentali; in generale questi requisiti sono stati ampiamente trattati nella comunicazione della Commissione ma alcuni di essi devono essere più vigorosamente sottolineati.

2.6. Afferma che, complessivamente, è indispensabile trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, la spinta verso il commercio, gli investimenti e la crescita, elementi integranti di un programma basato sulla liberalizzazione e la globalizzazione — che indubbiamente può generare nei paesi più svantaggiati un significativo incremento del benessere — e, dall'altro, il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, il bisogno di regole commerciali eque e trasparenti e la consapevolezza da parte dei paesi più ricchi e industrializzati dei gravi problemi con cui devono fare i conti i paesi in via di sviluppo nei negoziati commerciali. Questi problemi derivano da un'eccessiva dipendenza da una gamma ridotta di prodotti agricoli e manufatti che sono particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni del mercato, e dalla mancanza di capacità che impedisce loro di affrontare dei negoziati complessi su un piano di parità.

2.7. Si rammarica per il fatto che attualmente quest'equilibrio non esiste, visto che:

— sebbene il recente Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile abbia messo l'accento sull'integrazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente), i governi e le grandi imprese danno maggiore risalto allo sviluppo economico, compreso quello degli scambi, a scapito degli altri due principi,

<sup>(1)</sup> COM(2000) 212 def.

<sup>(2)</sup> COM(2002) 82 def.

- l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che riveste un ruolo fondamentale nella creazione di un quadro regolamentare per lo svolgimento delle relazioni commerciali, persegue un energico programma di liberalizzazione economica, riservando scarsa attenzione allo sviluppo sociale (sanità, condizioni di lavoro, questioni di equità e di povertà), alla protezione dell'ambiente e a quello che alcuni considerano come il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, l'identità culturale. Questa ricerca unilaterale di una sola componente dello sviluppo sostenibile non rappresenterebbe un problema se l'OMC agisse in un contesto istituzionale e normativo globale in grado di trovare un equilibrio tra i diversi pilastri, ma nella realtà tale contesto non esiste neanche a livello delle Nazioni Unite, per cui l'OMC agisce in maniera ampiamente autonoma, con un meccanismo di risoluzione delle controversie e poteri di cui non è dotata nessuna organizzazione internazionale simile che si occupi di protezione dell'ambiente (ad esempio, l'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la Commissione per lo sviluppo sostenibile),
- i paesi più ricchi e industrializzati sono stati lenti nel tradurre nei fatti la promessa di riduzione dei dazi doganali e dei sussidi all'esportazione. Secondo le stime, i paesi poveri perdono quasi due miliardi di dollari al giorno (pari a 14 volte l'ammontare degli aiuti che ricevono) <sup>(1)</sup> a causa di regole commerciali ingiuste,
- di conseguenza, il mondo sviluppato non si è reso conto dell'importanza di creare condizioni più omogenee per i negoziati commerciali, in primo luogo riconoscendo che i paesi più poveri non hanno le capacità di far fronte ai negoziatori dei paesi industrializzati che dispongono di ben altre risorse e, in secondo luogo, fornendo assistenza per sviluppare queste capacità. Per fare un esempio, sono circa 30 i paesi membri dell'OMC che non possono permettersi un ufficio a Ginevra, sede dell'OMC, e sono pochi i paesi in via di sviluppo che sono in grado di inviare delegazioni abbastanza numerose da poter assistere a tutte le 40-50 riunioni di un certo rilievo che si tengono in media in una settimana a Ginevra <sup>(2)</sup>.

#### Ampliare l'accesso al mercato

#### Il Comitato delle regioni

2.8. Si compiace dei notevoli progressi registrati negli ultimi anni nella riduzione delle barriere commerciali nei paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo e nell'estensione delle regolamentazioni multilaterali ad altri settori: diritti di proprietà intellettuale, agricoltura, tessile e abbigliamento.

2.9. È consapevole, tuttavia, che le esportazioni dei paesi in via di sviluppo verso il mondo industrializzato e verso altri

paesi in via di sviluppo sono ancora ostacolate da notevoli barriere, e che un'ulteriore liberalizzazione degli scambi nel settore dell'agricoltura è fondamentale per compiere dei progressi nella riduzione della povertà: nei paesi ad alto reddito, l'aliquota media dei dazi sui prodotti agricoli è quasi il doppio dei dazi sui manufatti, e nei paesi in via di sviluppo, i dazi all'importazione sono quasi il doppio rispetto a quelli dei paesi industrializzati.

2.10. Esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante i progressi compiuti a partire dall'Uruguay Round, le sovvenzioni al settore agricolo sono ancora molto significative nei paesi industrializzati (pari a 327 miliardi di dollari nel 2000 <sup>(3)</sup>).

2.11. Sostiene il Sistema di preferenze generalizzate comunitario che incentiva le esportazioni in provenienza dai paesi in via di sviluppo, e altre forme di concessioni, come l'iniziativa «Tutto fuorché le armi» (EBA) a favore dei Paesi meno sviluppati (PMS).

2.12. Riconosce che la conclusione di accordi di libero scambio, e la conseguente riduzione, se non eliminazione, dei dazi doganali può significare, per i governi dei paesi in via di sviluppo, una notevole perdita di entrate: in molti paesi, i dazi doganali costituiscono una fonte di grande importanza per le finanze statali (ad esempio, nel 1999, il 32 % per la Papua Nuova Guinea, 77 % per la Guinea); per attenuare l'impatto di tali perdite è necessario un sostegno finanziario transitorio.

2.13. Riconosce le difficoltà cui deve far fronte l'UE nel mettere a punto la riforma della PAC, cercando di trovare un equilibrio tra obiettivi contrastanti: da un lato, la riduzione delle barriere tariffarie, soprattutto dei sussidi all'esportazione, nel settore agricolo e, dall'altro, la protezione del «modello agricolo europeo», che comprende delle misure di sostegno interne al fine di preservare la biodiversità e di promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, il benessere degli animali e la tutela dei consumatori, nonché, ovviamente, i redditi degli agricoltori.

2.14. Teme, tuttavia, che le argomentazioni addotte per mantenere intatto il modello agricolo europeo e per opporsi a ulteriori riduzioni tariffarie, oltre a quelle concordate nel quadro dell'iniziativa EBA e presentate in maniera convincente nel parere elaborato da Bocklet «La posizione dell'UE in vista del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC sul settore agricolo», possano rappresentare un ostacolo a ogni ulteriore progresso verso la liberalizzazione degli scambi, in quanto le fondate preoccupazioni espresse da Bocklet vengono usate da chi ha interesse a mantenere lo *status quo* come pretesto per opporsi a ogni riforma ragionevole in quest'ambito.

<sup>(1)</sup> *The Least Developed Countries Report*, Unctad, 1999.

<sup>(2)</sup> *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. World Bank, 2001.

<sup>(3)</sup> World Bank, *Global Economic Prospects 2002*.

*Potenziare le capacità istituzionali*

## Il Comitato delle regioni

2.15. Apprezza enormemente l'enfasi posta dalla Comunicazione sul potenziamento delle capacità istituzionali nei paesi in via di sviluppo per aiutarli a trarre i massimi benefici dagli scambi.

2.16. Riconosce che i paesi in via di sviluppo devono far fronte a tutta una serie di problemi di capacità interna, che possono essere risolti attraverso una combinazione di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), investimenti e riforme. Questi problemi riguardano:

- politiche avverse agli investimenti e all'imprenditorialità,
- un settore finanziario sottosviluppato,
- infrastrutture fisiche inadeguate, in particolare reti di trasporto, forniture di servizi e telecomunicazioni,
- alfabetizzazione scarsa e livelli di istruzione bassi,
- corruzione istituzionalizzata,
- tensioni civili.

2.17. Riconosce inoltre una serie di problemi connessi che i paesi in via di sviluppo devono affrontare sulla scena commerciale internazionale, tra cui:

- dipendenza eccessiva da una gamma ridotta di prodotti agricoli e manufatti, che rende tali paesi particolarmente vulnerabili al deterioramento delle ragioni di scambio e all'instabilità dei prezzi mondiali,
- alti livelli di concorrenza tra un numero elevato di piccoli produttori,
- importanti barriere commerciali, soprattutto per i prodotti agricoli e quelli ad alta intensità di manodopera.

2.18. Rammenta favorevolmente la comunicazione pubblicata nell'aprile 2000 dalla Commissione «La politica di sviluppo della Comunità europea» (e la Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla politica di sviluppo della Comunità europea del 10 novembre 2000) in cui venivano individuate le aree principali in cui l'UE deve concentrare la sua assistenza in favore dello sviluppo delle capacità nel settore del commercio. Queste aree rientrano in due ampie categorie (non definite esplicitamente come tali nella comunicazione della Commissione):

- (i) assistenza indirizzata in maniera specifica ai negoziati commerciali (ivi compreso l'aiuto per aderire all'OMC e per partecipare ai negoziati commerciali multilaterali e il sostegno per l'applicazione degli accordi OMC conclusi e da concludere);

- (ii) maggiore assistenza generale finalizzata a rafforzare le istituzioni e le prassi economiche, politiche e sociali del paese, comprendente:

- il sostegno alle riforme politiche e agli investimenti necessari per stimolare l'efficienza economica e per garantire una maggiore partecipazione all'economia mondiale,
- il sostegno all'assistenza tecnica e allo sviluppo delle capacità in materia di collegamento tra scambi commerciali e ambiente (ad esempio, formazione alle valutazioni dell'impatto ambientale),
- la promozione di politiche macroeconomiche settoriali e fiscali corrette in grado di creare un clima più propizio agli investimenti,
- il sostegno alla partecipazione del settore privato all'economia,
- il sostegno ad un'opera di creazione di mercati e di istituzioni regionali da parte di gruppi di paesi in via di sviluppo, particolarmente tramite la conclusione e l'applicazione di accordi bilaterali e regionali con l'UE: accordi commerciali regionali tra paesi in via di sviluppo possono favorire un'integrazione Sud-Sud che può stimolare l'efficienza, aumentare la concorrenza, creare economie di scala e rendere maggiormente attraenti gli investimenti esteri diretti (IED).

2.19. Concorda con la comunicazione in merito alla necessità di integrare gli scambi con le strategie di sviluppo in modo da contribuire agli obiettivi della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile, assicurandosi che le questioni commerciali siano incluse nei Documenti di strategia per la riduzione della povertà (PRSP) e nelle altre strategie di sviluppo nazionale, conformemente all'approccio adottato a Doha, Monterrey e Johannesburg.

2.20. Richiama l'attenzione, in questo contesto, sull'enorme capacità del turismo, in particolare dell'ecoturismo, di produrre degli sviluppi ad alto valore aggiunto che generano occupazione a livello locale, contribuiscono notevolmente al miglioramento delle infrastrutture e — se si opera in maniera corretta — rispettano l'ambiente e la cultura locale.

2.21. Appoggia la proposta della Commissione di concentrare l'aiuto dell'UE in questi campi:

- assistenza per l'adesione all'OMC, principalmente attraverso dei programmi di formazione,

- sostegno all'attuazione degli accordi dell'OMC, soprattutto allo scopo di favorire lo sviluppo dei pertinenti quadri di riferimento normativi e istituzionali,
- sostegno alle grandi riforme politiche, compresa la riforma dell'amministrazione doganale (ad esempio, la semplificazione della documentazione e delle procedure di importazione-esportazione), facendo in modo che le regolamentazioni e i dispositivi di applicazione (riguardanti ad esempio, sanità, norme sul lavoro, accordi sanitari e fitosanitari) siano conformi agli standard internazionali e vegliando all'adozione e applicazione di un'adeguata legislazione sui diritti di proprietà intellettuale.

2.22. Condivide quanto affermato nella relazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>:

«il diritto di accesso, anche non reciproco, dei paesi più poveri ai mercati dei paesi sviluppati risulta totalmente insufficiente per garantire uno sviluppo reale dei flussi commerciali se non se ne aumentano anche le capacità di sviluppo industriale e agricolo, di rispetto della certificazione e della normalizzazione in vigore nei paesi di importazione, in particolare nei settori sanitario e fitosanitario, e di conoscenza dei circuiti di commercializzazione».

2.23. Attira l'attenzione della Commissione sul ruolo significativo che gli enti locali e regionali possono svolgere nel processo di rafforzamento delle capacità sviluppando dei rapporti di cooperazione internazionale tra comuni e regioni, del tipo programmi di gemellaggio tra città e partecipazione a progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo (compresi, in futuro, i «partenariati di tipo 2» lanciati al Vertice

<sup>(1)</sup> A5-0066/2003 — 2002/2157 (INI).

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile svoltasi nel 2002). Questi rapporti di cooperazione permettono agli enti locali e regionali europei di trasmettere alle amministrazioni dei paesi in via di sviluppo le competenze e l'esperienza acquisita nella gestione dello sviluppo economico e delle relazioni commerciali a livello locale.

2.24. Riconosce che, a questo proposito, gli enti locali e regionali dell'UE dispongono di poteri e responsabilità notevoli (e quindi di competenze ed esperienza) nell'ambito delle politiche e dei servizi che influiscono in maniera significativa sulle attività economiche e sugli scambi commerciali, tra cui:

- la pianificazione strategica,
- le infrastrutture e i servizi nel campo dei trasporti,
- la gestione dello sviluppo economico,
- il sostegno e l'incentivazione degli investimenti e del turismo,
- lo sviluppo di partenariati economici tra imprese ed enti locali (comprese le iniziative con finanziamento pubblico/privato),
- la promozione e la regolamentazione dei mercati locali,
- l'istruzione e la formazione,
- gli appalti pubblici (possibilità di includere delle condizioni di «commercio equo»).

2.25. Esorta la Commissione a creare un contesto propizio, che comprenda un livello più elevato di contributi per gli enti locali e regionali, nonché per gli attori della società civile come ONG, chiese, sindacati e grandi imprese, affinché possano impegnarsi nel rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni  
Albert BORE*

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti»**

(2004/C 23/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 def. 2003/0030 (COD));

vista la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2003 di consultare il Comitato in materia, conformemente all'articolo 152, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 14 maggio 2002 di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione dal titolo «Libro bianco sulla sicurezza alimentare» (CdR 77/2000 fin) <sup>(1)</sup>;

visto il progetto di parere (CdR 67/2003 riv. 2) adottato il 12 giugno 2003 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Xavier Desgain, deputato vallone (B));

considerando l'interesse dei membri del Comitato per una politica alimentare basata su un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute dei consumatori,

ha adottato il seguente parere nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria dell'9 ottobre 2003.

## 1. Punti di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. constata che gli obiettivi della proposta di regolamento in esame rispondono alle preoccupazioni formulate dal Comitato nel parere del 12 aprile 2000 in merito al Libro bianco sulla sicurezza alimentare (CdR 77/2000 fin) anche se sollevano in gran parte le stesse inquietudini;

1.2. riconosce la necessità che i principi fondamentali della sicurezza alimentare e della fiducia dei consumatori si basino su un approccio globale e integrato che abbracci l'intera catena alimentare «dai campi alla tavola» e assicuri

- la trasparenza di tutte le azioni e di tutti i pareri,
- la disponibilità della maggior quantità possibile d'informazioni in forma chiara e comprensibile per consentire ai consumatori una effettiva libertà di scelta,
- l'effettiva tracciabilità di tutti i mangimi e gli alimenti nonché dei loro ingredienti lungo l'intera catena alimentare fino al consumatore, in modo che in ogni fase del processo sia possibile individuare tutti gli ingredienti,
- l'applicazione del principio di precauzione ove ciò risulti opportuno,

1.3. si compiace dell'intenzione della Commissione di raggruppare in un regolamento comune i controlli sui prodotti alimentari e sui mangimi;

1.4. auspica che tale dispositivo globale sia applicabile, per quanto riguarda gli obiettivi della proposta di regolamento in esame, anche ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme relative alle organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli (seminativi, vino, olio d'oliva, ortofruttili, luppolo, latte e prodotti lattieri, miele e carni bovine, ovine e caprine), in modo che le disposizioni trasversali del regolamento siano applicabili all'intera produzione agricola;

1.5. ritiene che occorrerà in ogni caso adattare la direttiva 2000/29/CE <sup>(2)</sup> concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

1.6. è favorevole all'introduzione di piani di controllo nazionali pluriennali. Ciò nondimeno, nel parere in merito al Libro bianco sulla sicurezza alimentare, il Comitato dà atto che è necessario riconoscere e rispettare la diversità e la rilevanza culturale ed economica delle tradizioni e delle usanze regionali e locali per quanto riguarda la produzione alimentare e le preferenze alimentari, e che occorre quindi ricercare sistematicamente un equilibrio adeguato fra sicurezza dei consumatori e possibilità di scelta per questi ultimi; è convinto inoltre che la promozione e il sostegno di prodotti alimentari tipici propri di tradizioni locali diverse costituisca un sistema essenziale per mettere a disposizione dei consumatori dei prodotti sicuri e al tempo stesso aiutare le economie di numerose zone rurali. Queste preoccupazioni rimangono importanti. Esse devono tradursi nei piani di controllo nazionali pluriennali, di cui all'articolo 42 della proposta di regolamento. È infatti logico che questi piani concentrino le azioni di

<sup>(1)</sup> GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1



controllo sui settori maggiormente a rischio (legame con il settore della gestione dei rifiuti, trattamento e produzione in grandissime quantità, natura delle produzioni e dei modi di produzione). In tale contesto occorre prestare una particolare attenzione al testo dell'articolo 43 della proposta. Il considerando 13 specifica che la frequenza dei controlli ufficiali deve essere regolare e proporzionata al rischio. Tale valutazione del rischio dovrebbe essere definita in funzione del modo di produzione, di trasformazione e di distribuzione, nonché del volume della produzione. Per i motivi sopra esposti e per garantire una gestione ottimale dei piani di controllo nazionali pluriennali è indispensabile che gli Stati membri coinvolgano gli enti regionali e locali fin dalla fase preparatoria. In modo analogo si dovrà procedere per la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'articolo 13;

1.7. auspica che i rischi siano valutati in funzione dei singoli tipi di produzione e che i controlli vengano condotti in una fase quanto più possibile precoce, prendendo in esame anzitutto i grandi settori di produzione industriale e la catena del freddo;

1.8. chiede che i controlli relativi al settore dell'alimentazione animale siano rafforzati, resi più frequenti ed orientati all'individuazione dei rischi, tenuto conto del fatto che tale settore è stato fortemente coinvolto nella maggior parte delle crisi alimentari degli ultimi anni;

1.9. chiede che il regolamento sia abbastanza flessibile da tenere conto delle specificità dei settori coperti dai seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari<sup>(1)</sup>, regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(2)</sup> e regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16).

(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(3)</sup>;

1.10. auspica che i piani di controllo nazionali pluriennali tengano effettivamente conto dell'esigenza di tracciabilità lungo l'intera catena di produzione e ne garantiscano la trasparenza;

1.11. accoglie con favore la predisposizione di controlli comunitari negli Stati membri, da effettuare attraverso audit generali, permettendo così agli Stati membri di migliorare le loro procedure di controllo;

1.12. è favorevole all'introduzione, nel quadro delle competenze sancite nel Trattato CE, di un obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali in caso di infrazioni gravi che possono portare all'immissione sul mercato di prodotti non sicuri ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento CE n. 178/2002<sup>(4)</sup> (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare); in molti casi, infatti, soltanto le sanzioni penali sono realmente dissuasive. È tuttavia necessario prevedere anche sanzioni amministrative, che possono essere applicate più rapidamente per talune infrazioni. Il Comitato auspica comunque che in futuro la Commissione applichi sanzioni armonizzate a livello comunitario; è però consapevole che l'introduzione di tali sanzioni su scala europea con ogni probabilità renderà necessario rivedere il trattato;

1.13. chiede alla Commissione, per evitare distorsioni della concorrenza, di introdurre un sistema con livelli armonizzati di tasse da imporre agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che tenga conto, in caso di mancato rispetto della legislazione in materia, delle attività di controllo che vanno oltre la normale attività di sorveglianza. Inoltre, chiede che il sistema di tasse a copertura delle spese di controllo preveda una certa flessibilità onde tenere conto degli interessi delle piccole imprese;

1.14. auspica che le osservazioni formulate nel presente parere siano integrate nei cicli di formazione organizzati dalla Commissione e destinati al personale incaricato di effettuare i controlli.

(3) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Albert BORE

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La politica industriale in un’Europa allargata”»**

(2004/C 23/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — “La politica industriale in un’Europa allargata”» (COM(2002) 714 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2002 di consultarlo in materia, in conformità dell’articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del suo Presidente del 4 novembre 2002 di incaricare la commissione Politica economica e sociale dell’elaborazione di un parere in materia;

visto il suo parere Una politica di competitività industriale per l’Unione europea (CdR 140/95 fin) <sup>(1)</sup>;

visto il progetto di parere (CdR 150/2003 riv.) adottato il 13 giugno 2003 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Roberto Pella, presidente del consiglio provinciale di Biella (IT/PPE)),

ha adottato all’unanimità, nel corso della sua 51<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 9 ottobre 2003, il seguente parere.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e apprezza il lavoro svolto, in quanto risponde alle precise esigenze a suo tempo espresse sulla necessità di mantenere alta l’attenzione, a livello europeo, sulle linee di sviluppo della politica industriale, affinché sia sempre possibile reagire prontamente ai cambiamenti, che in questo campo sono numerosi e repentini;

1.2. apprezza l’approccio della Commissione, che ha sviluppato la propria analisi partendo dai principi basilari enunciati dal Consiglio europeo di Lisbona della primavera 2000 e successivamente dal Consiglio europeo di Göteborg del 2001;

1.3. considera che nell’ottica di un equo sviluppo, in parallelo, dei tre fattori della competitività industriale (conoscenza, innovazione, imprenditorialità), appaia basilare il principio di sviluppo sostenibile quale espresso dal Consiglio europeo di Göteborg;

1.4. è direttamente coinvolto, in quanto organismo che rappresenta in Europa gli enti locali e regionali, in tutti gli aspetti della politica industriale, vista non solo nella sua accezione prioritariamente economica, ma anche nei suoi non trascurabili aspetti legati alla politica sociale, dell’occupazione, della formazione e dell’ambiente;

1.5. concorda con la precisa individuazione, da parte della Commissione, delle molteplici connessioni tra politica industriale e altre politiche UE che incidono sulla competitività di quest’ultima, e con l’affermazione dell’esigenza di una migliore integrazione delle stesse;

1.6. osserva che il debole aumento della produttività in Europa, nonché il tasso d’occupazione relativamente basso sono collegati a problemi strutturali che permangono. Vanno ridotti drasticamente anche gli oneri, fra cui l’imposizione sulle società e gli oneri che gravano sul lavoro;

1.7. esprime preoccupazione per l’evidente lentezza della crescita dell’industria europea, soprattutto perché risultano essere ancora troppi i divari tra diverse zone dell’Unione europea;

1.8. ritiene tuttavia che attraverso attente analisi quali quella presentata dalla Commissione sia possibile individuare i punti deboli della politica industriale ed attuare le sinergie necessarie per affrontarli prontamente;

1.9. ritiene che il futuro allargamento dell’Unione introdurrà importanti aspetti positivi, del resto parzialmente già riscontrabili, come sottolineato nella comunicazione, ma che sia importante prevedere anche gli inevitabili problemi correlati; questi potranno essere affrontati solo se anche i paesi candidati, nel rispetto delle procedure previste dal Trattato, parteciperanno al metodo aperto di coordinamento;

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 2.4.1996, pag. 14.

1.10. esprime la propria ferma volontà di svolgere, attraverso i rappresentanti degli enti locali e regionali che ne fanno parte, un ruolo incisivo nel definire una politica industriale efficace, nella convinzione che il decentramento amministrativo in atto in molti Stati membri possa contribuire a coinvolgere in tale politica tutti i soggetti interessati, creando in questo modo le condizioni per un'effettiva applicazione del metodo aperto di coordinamento, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze sancita dal Trattato;

1.11. esorta la Commissione a procedere nell'analisi dei sistemi più adatti per il miglioramento della politica industriale ed esprime in particolare apprezzamento per i due documenti anticipati dalla comunicazione ovverosia il Libro verde sull'imprenditorialità in Europa <sup>(1)</sup> e la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo Pensare in piccolo in un'Europa che si allarga <sup>(2)</sup>, in quanto contengono osservazioni basilari per una efficace politica industriale in grado di avere ripercussioni positive a livello locale;

1.12. apprezza il modo in cui la Commissione ha correlato strettamente il miglioramento della politica industriale al miglioramento dei sistemi di educazione e di formazione permanente dei lavoratori;

1.13. ritiene che in questo senso siano particolarmente efficaci alcuni progetti comunitari in corso, ed a questo proposito riafferma la propria convinzione dell'efficacia del progetto Galileo in tema di ricerca e sviluppo;

1.14. concorda nell'affermare che la politica industriale ha innegabili implicazioni sociali e ritiene quindi fondamentale promuovere un'efficace cultura dell'imprenditorialità, anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali, in quanto interlocutori privilegiati dei cittadini.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

### Il Comitato delle regioni

2.1. ritiene che, nel contesto delineato dalla Commissione, gli enti locali e regionali debbano essere in particolare coinvolti nell'analisi dei livelli di raggiungimento degli obiettivi specifici individuati per la politica industriale a livello europeo;

2.2. considera infatti indispensabile procedere ad un'analisi dell'efficacia della politica industriale effettuata a livello europeo per avere un quadro d'insieme, paragonare l'efficacia delle

soluzioni adottate dagli Stati membri e agevolare lo scambio di «buone prassi»; ma ritiene altrettanto importante effettuare l'analisi inversa, a partire dal territorio, per poter adottare specifiche politiche industriali, con riferimento ad esempio a prodotti particolari, che possono essere individuate solo grazie al coinvolgimento attivo degli enti locali e regionali;

2.3. appare quindi indispensabile il ruolo dell'UE non solo in riferimento alla predisposizione delle condizioni quadro e come «osservatorio privilegiato dell'insieme delle politiche europee», ma anche e soprattutto come organismo in grado di mettere in contatto Stati, regioni ed enti locali, i quali in sede europea possono esporre reciprocamente le soluzioni vincenti applicate a problematiche specifiche che possono accomunare alcuni di essi;

2.4. sottolinea in particolare la necessità di perseguire una convergenza delle politiche nazionali, al fine di migliorare il caotico contesto legislativo che avvolge attualmente soprattutto le piccole e micro imprese (PMI);

2.5. accoglie con favore la proposta di un'impostazione più sistematica dell'UE per migliorare le condizioni quadro, ma esprime preoccupazione per la lentezza con cui i vari Stati membri si stanno allineando alla politica europea; come giustamente osserva la Commissione, la politica industriale deve dimostrare la massima capacità di adattamento a situazioni in continua e rapida evoluzione. Ma, anche se tale capacità esisterà a livello europeo, qualora gli Stati membri non siano in grado di recepire prontamente le direttive UE la crescita dell'industria europea verrà comunque seriamente compromessa;

2.6. sottolinea la necessità di rafforzare le nuove impostazioni in materia di normativa europea volte a renderla meno onerosa per le imprese, soprattutto per le piccole e micro imprese, spesso purtroppo schiacciate da tributi troppo gravosi. Questa esigenza, che è già fondamentale per le piccole e micro imprese degli Stati membri, appare ancor più importante per quelle dei paesi candidati. Uno dei pericoli dell'allargamento potrebbe essere infatti quello di una invasione del mercato dei paesi candidati da parte di grandi gruppi europei, che rischierebbero di mettere in gravi difficoltà le imprese più piccole, soprattutto quelle a conduzione familiare;

2.7. invita quindi la Commissione a vigilare affinché le fusioni ed acquisizioni, pur indispensabili per una reale competitività dell'industria europea sul mercato globale, non determinino danni alle piccole e micro imprese, che sono fonti indispensabili di creatività ed innovazione;

<sup>(1)</sup> COM(2003) 27 def.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 26 def.

2.8. esorta la Commissione a predisporre strategie utili alla diffusione delle buone prassi, quali i raggruppamenti delle PMI, che rappresentano la parte dinamica del panorama industriale europeo e una fonte di idee innovative. In particolare invita a prendere ad esempio alcuni raggruppamenti europei, come quelli nel settore delle biotecnologie, delle zone di Monaco e Stoccolma, o nel settore tessile dell'Italia nord-occidentale;

2.9. esorta la Commissione a mantenere costante la collaborazione con gli enti locali e regionali, in quanto, come la stessa giustamente afferma, il potenziale costituito dalla politica regionale deve essere pienamente sfruttato a sostegno del processo di ristrutturazione che l'allargamento comporterà;

2.10. sottolinea che solo una fattiva collaborazione con gli enti locali e regionali può contribuire a semplificare le prassi amministrative obbligatorie per le imprese e quindi ad agevolare l'espletamento delle stesse da parte di piccole e micro imprese che altrimenti dovranno continuare a destinare all'arginamento della burocrazia capitali che potrebbero essere utilizzati nel miglioramento del processo produttivo;

2.11. invita la Commissione ad avanzare proposte affinché gli strumenti predisposti con successo dagli enti locali e regionali a vantaggio delle imprese, quali ad esempio lo «sportello unico per le imprese» attivato in Italia, possano essere conosciuti e esportati in altri Stati europei, soprattutto in quelli candidati; tali sportelli, infatti, sono non solo uno strumento particolarmente utile per agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte delle imprese, ma anche un efficace strumento di comunicazione per le iniziative europee;

2.12. ribadisce che gli enti locali e regionali, soprattutto nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione, possono contribuire a risolvere il problema dell'accesso ai finanziamenti europei e statali da parte delle piccole e micro imprese;

2.13. sottolinea il ruolo indispensabile degli enti locali e regionali in un altro aspetto della politica industriale europea: la formazione permanente dei lavoratori. Infatti alla sempre più diffusa richiesta, da parte delle imprese, di personale altamente specializzato, deve essere garantita risposta in virtù di una sinergia tra enti locali e regionali, università, scuole di formazione, istituti di ricerca e imprese;

2.14. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, poiché spesso il tipo di formazione richiesto al lavoratore è determinato a livello territoriale, sono gli enti locali e regionali i meglio situati per predisporre, grazie anche a finanziamenti europei, gli strumenti più adeguati in materia di formazione professionale; rileva inoltre che l'efficacia di tali strumenti sarà aumentata, in sede europea, se si darà la possibilità agli enti

locali e regionali di confrontarsi per la diffusione delle buone prassi. Per attuare in futuro una politica industriale più efficace, che punti sulla formazione professionale dei lavoratori, tali questioni andrebbero collegate ai piani d'azione locali e regionali per l'occupazione;

2.15. concorda con la Commissione nell'affermare che la base dell'innovazione è la ricerca; individua tuttavia tra gli aspetti basilari anche l'efficacia dell'informazione, indispensabile per abbinare aspetti dell'innovazione apparentemente estranei l'uno all'altro, come avvenuto ad esempio nel settore tessile con il binomio design e computer, che ha reso l'industria tessile europea particolarmente competitiva sul mercato globale;

2.16. concorda nell'affermare che occorre rendere l'UE un'ubicazione produttiva sempre più attraente e sottolinea l'importanza di potenziare a tal fine le vie di comunicazione e il settore dei trasporti;

2.17. insiste perché la politica comunitaria e quella nazionale riconoscano l'importanza del trasporto aereo delle merci per la gestione della catena di fornitura. Parimenti le aziende che operano nel settore del commercio elettronico contano sulla rapidità della consegna delle merci come fattore determinante per il successo. Per la loro affidabilità, accessibilità e concorrenzialità, tali servizi di trasporto aereo delle merci assumono un'importanza crescente, specialmente nelle aree periferiche;

2.18. pur riconoscendo il merito alla Commissione europea di averne preso atto nel Libro verde sull'imprenditorialità in Europa<sup>(1)</sup>, richiama in questa sede le elevate capacità e potenziale imprenditoriali delle minoranze etniche, ed invita la Commissione ad esplorare più a fondo le soluzioni possibili alle difficoltà cui deve far fronte questa categoria di imprenditori che, in base a quanto rilevato dalla stessa Commissione, sembra beneficiare in misura inferiore alla media dei servizi pubblici di sostegno alle imprese e non ha molti contatti con le organizzazioni imprenditoriali; gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare gli imprenditori appartenenti alle minoranze etniche a superare le difficoltà suddette;

2.19. invita la Commissione a continuare sulla strada intrapresa d'impegno a livello europeo per agevolare la nascita e la prosecuzione dell'attività delle piccole e micro imprese;

2.20. ribadisce che gli enti locali e regionali sono enti di servizio al cittadino e possono contribuire ad instaurare una feconda cultura dell'imprenditorialità, oltre a predisporre facili ed efficaci strumenti attraverso i quali il cittadino europeo dotato di creatività e spinto all'innovazione può concretamente pensare di creare una propria impresa;

(1) COM(2003) 27 def.

2.21. richiama in questa sede un principio espresso dalla Commissione nel Libro Verde sull'imprenditorialità in Europa, ovvero la necessità di creare nella società europea una concezione meno categorica di intransigenza nei confronti del fallimento, affinché coloro che hanno saputo assumersi il rischio insito in qualsiasi progetto imprenditoriale e che hanno fallito per cause ovviamente diverse dall'incapacità e dalla frode, possano ancora contribuire alla crescita dell'economia europea;

2.22. richiama l'attenzione della Commissione sui dati dalla stessa evidenziati in merito alla crisi del settore manifatturiero, che ha avuto un incremento di produttività nettamente inferiore ai livelli fatti segnare dagli USA. Stimolando il settore manifatturiero si rafforza al contempo il potenziale di crescita dell'UE. Auspica quindi che venga presto predisposta una specifica direttiva europea a sostegno del settore manifatturiero, prevedendo finanziamenti per i settori produttivi che possono far aumentare in misura notevole la competitività dell'UE, quali ad esempio il tessile, il settore della costruzione ed altri settori ad alta intensità di manodopera;

2.23. insiste sulla necessità di rafforzare il mercato interno all'UE ed a questo proposito osserva che la Commissione non ha sufficientemente focalizzato l'attenzione su questo aspetto; l'adesione dei paesi candidati può dare una nuova e feconda spinta competitiva al mercato interno, da cui l'industria europea, a tutti i livelli, può senza dubbio trarre grandi vantaggi;

2.24. concorda con la Commissione quando questa sottolinea la necessità di predisporre politiche di protezione dei consumatori e di sanità pubblica, condizione essenziale della fiducia dei consumatori e quindi di una crescita del mercato interno;

2.25. esprime la convinzione che punto rilevante della politica industriale UE debba essere l'introduzione della obbligatorietà della comunicazione, da accompagnarsi ad ogni prodotto offerto sul mercato, della «tracciabilità» dei luoghi di produzione e dei singoli produttori della filiera, sopperendo così ad una mancanza di trasparenza informativa, la quale costituisce invece un diritto/dovere sempre più sentito da parte del consumatore, per la propria effettiva capacità di scelta e sicurezza;

2.26. invita la Commissione a valutare l'opportunità di proporre strategie utili ad evitare che i prodotti europei subiscano gli effetti negativi di dazi doganali inadeguati, che spesso indeboliscono la competitività dell'industria europea;

2.27. sottolinea inoltre la necessità di dar vita ad un brevetto comunitario al fine di proteggere adeguatamente la proprietà intellettuale;

2.28. esorta la Commissione a mantenere alto il livello di attenzione sulle strategie utili ad arginare gli effettivi sociali negativi derivanti dalle pur inevitabili ristrutturazioni, che avranno come effetto collaterale l'aumento delle difficoltà degli enti locali e regionali ad affrontare nuove situazioni di disagio sociale;

2.29. sottolinea la necessità, oggi più che in passato, di garantire uno sviluppo sostenibile e raccomanda fin d'ora che siano dati ai paesi candidati tutti gli strumenti utili per poter garantire tale tipo di sviluppo anche a livello locale; ancora una volta appare manifesto il ruolo cruciale degli enti locali e regionali sia nella fase preparatoria di formazione di un'adeguata sensibilità culturale, sia nella fase di predisposizione degli strumenti utili allo sviluppo sostenibile.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Albert BORE

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000»»**

(2004/C 23/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000», (COM(2003) 187 def. — 2003/0076 (COD));

vista la decisione del Consiglio, del 5 maggio 2003, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, del 23 gennaio 2003, di elaborare un parere in materia e d'incaricare la commissione Cultura e istruzione della preparazione di detto documento;

visto il proprio progetto di parere (CdR 165/2003 riv.), adottato in data 11 luglio 2003 dalla commissione Cultura e istruzione (relatrice: Rosemary Butler, membro dell'Assemblea nazionale del Galles (UK/PSE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere il 9 ottobre 2003, nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. afferma l'importanza delle attività culturali a livello europeo e la rilevanza politica degli obiettivi del programma «Cultura 2000»;

1.2. si compiace del contributo che il programma «Cultura 2000» e i suoi predecessori (Caleidoscopio, Arianna e Raffaello) hanno dato finora alla promozione della cooperazione culturale tra i paesi partecipanti;

1.3. riconosce che, come indica la stessa Commissione nella proposta di decisione in esame, «Cultura 2000» può essere ulteriormente migliorato. Oltre a pronunciarsi sulla proposta di prorogare al 2006 la scadenza del programma in corso, il Comitato intende anche formulare proposte in merito all'orientamento del programma per il prossimo periodo di programmazione;

1.4. ritiene che la tutela e la promozione della diversità culturale e linguistica costituiscono il principio fondamentale su cui si basa il processo di integrazione europea e uno dei tratti principali dell'identità del continente. Il programma che farà seguito a «Cultura 2000» dovrà quindi incorporare tutte le espressioni della diversità culturale e linguistica a livello locale, regionale, statale e territoriale;

1.5. osserva che il programma in esame rappresenta appena il 5 % circa dei finanziamenti comunitari per il settore culturale e che la differenza proviene da altri programmi e in particolare dai fondi strutturali. Il Comitato è quindi fermamente convinto che vada inserito un riferimento al settore culturale in qualsiasi futuro regolamento riguardante i fondi strutturali dopo il 2006

e che il sostegno fornito al settore mediante il programma in corso vada analizzato nell'ambito della valutazione intermedia dei fondi strutturali. Il regolamento vigente sul Fondo europeo di sviluppo regionale precisa che il Fondo contribuisce al finanziamento «degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale»;

1.6. ribadisce l'osservazione formulata nella risoluzione del Consiglio del 5 e 6 maggio 2003, secondo la quale «è necessario compiere uno sforzo speciale per includere la cultura in altri settori al fine di collocarla al centro dell'integrazione europea». Il Comitato auspica che ciò consenta in futuro una collaborazione più stretta con altri fondi, ad esempio quelli dei programmi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o dei programmi in materia di istruzione e di gioventù.

*Prorogare al 2006 la scadenza del programma «Cultura 2000»*

Il Comitato delle regioni

1.7. si compiace della proposta di prorogare al 2006 la scadenza del programma «Cultura 2000», ora prevista per il 31 dicembre 2004. Ciò consentirà di allinearla alla scadenza della programmazione pluriennale dell'UE in corso, prevista per il 31 dicembre 2006;

1.8. concorda con la Commissione sulla necessità di garantire una certa stabilità in una fase di grandi cambiamenti (adesione di dieci nuovi Stati membri, Conferenza intergovernativa, elezione del Parlamento europeo e nomina della nuova Commissione) e di non interrompere il sostegno comunitario per le attività culturali, previsto nel trattato;

1.9. approva la proposta della Commissione di non apportare variazioni sostanziali al programma per il periodo 2005-2006. Pur concordando sul fatto che non è il momento per proporre una riforma radicale del programma, dato che non sono ancora disponibili gli esiti della valutazione intermedia ed è in corso una consultazione pubblica, auspica che la Commissione intervenga immediatamente per snellire le relative procedure amministrative e finanziarie;

1.10. accoglie la proposta della Commissione di fissare a 236,5 milioni EUR la dotazione globale del programma «Cultura 2000» con scadenza prorogata. Ciò corrisponde al livello di sostegno concesso fino ad oggi e tiene conto in parte dell'allargamento dell'Unione europea. Inoltre, non essendo ancora disponibili gli esiti della valutazione intermedia, sarebbe difficile sia stabilire con esattezza in che misura il programma sia riuscito a raggiungere i propri obiettivi, sia fornire argomenti credibili per un incremento della dotazione nel 2005-2006;

1.11. pur consapevole che i motivi illustrati impongono un approccio pragmatico al finanziamento del programma «Cultura 2000» nel 2005-2006, giudica in ogni caso del tutto insufficiente la sua dotazione globale. Chiede pertanto che, nel prossimo periodo di programmazione, sia assegnata al programma una dotazione più realistica, in riconoscimento dell'importanza della cultura nell'avventura europea e del fatto che il dialogo di una società con sé stessa passa attraverso la cultura.

#### *Il nuovo programma quadro comunitario per la cultura*

#### *Il Comitato delle regioni*

1.12. coglie l'occasione per formulare talune proposte in merito all'orientamento del futuro programma quadro comunitario per la cultura;

1.13. si compiace della decisione della Commissione di avviare una consultazione pubblica sulla fisionomia del programma che succederà a «Cultura 2000». A suo parere il programma attuale, pur essendosi dimostrato prezioso per promuovere una maggiore cooperazione e scambi più intensi tra gli operatori culturali, ha bisogno di essere riformato in profondità relativamente ai contenuti, alla gestione, al finanziamento, alla diffusione delle informazioni e alla selezione dei progetti, se si vuole che diventi realmente uno strumento per un'azione culturale efficace dal punto di vista europeo;

1.14. ritiene che il nuovo programma dovrà incentrarsi in particolare su obiettivi culturali europei: lo sviluppo della

qualità, dell'eccellenza, dell'originalità e della capacità di stimolo come fattori di un più intenso dialogo interculturale.

1.15. auspica che il nuovo programma continui ad attribuire importanza ai benefici socioeconomici che può apportare la cultura, soprattutto in termini di sviluppo economico, integrazione sociale, salute e così via, e che sottolinei il principio della parità di accesso alla cultura. «Cultura 2000» e il programma che gli succederà dovranno esplorare modalità atte a fornire ad ognuno le possibilità e gli stimoli per vivere e apprezzare manifestazioni culturali della più alta qualità. Una vita culturale vivace, che si esprime in un'ampia gamma di strutture, dà slancio all'attrattiva di un'intera regione. In Europa la cultura è un importante fattore di coesione territoriale, che offre un sostanzioso valore aggiunto ed esercita un effetto moltiplicatore sui progetti di sviluppo regionale e locale;

1.16. fa notare che molti enti locali e regionali sono provvisti di competenze in ambito culturale e svolgono una funzione chiave nel promuovere e celebrare la cultura della collettività che rappresentano, soprattutto tramite l'allestimento di progetti collettivi e di festival, la salvaguardia delle opere d'arte e la conservazione dei beni culturali. Il prossimo programma dovrà promuovere la partecipazione degli enti locali e regionali che intrattengono rapporti di collaborazione con gli operatori culturali;

1.17. sostiene che è cruciale per il nuovo programma favorire in modo sostanziale gli obiettivi dell'innovazione e della presa di rischi, invece di limitarsi a un apprezzamento formale, pur ricordando che il concetto di innovazione è relativo e dipende dal contesto regionale e locale in cui si opera;

1.18. ritiene che il programma che farà seguito a «Cultura 2000» dovrà non solo consentire, ma anche incoraggiare progetti integrati comprendenti diverse forme d'arte. Sebbene fosse proprio questa la finalità dichiarata della riunione dei tre programmi precedenti in un unico programma quadro, nella realtà è ancora difficile presentare progetti comprendenti due o più forme d'arte, i quali, tra l'altro, rappresentano la norma nella creazione culturale contemporanea. Stabilire priorità settoriali o tematiche restringe la libertà artistica e, in ultima analisi, induce a presentare progetti meno appassionanti e stimolanti;

1.19. raccomanda di non improntare il programma a una visione prescrittiva su quali siano le forme d'arte ammissibili e quelle non ammissibili, bensì a una visione ampia dell'arte e della cultura, che comprenda, per esempio, l'animazione e la cinematografia realizzate con l'attiva partecipazione della comunità locale (community film-making), ottimi strumenti per concretizzare scambio culturale, collaborazione e impegno. Il nuovo programma dovrà prestare particolare attenzione agli artisti intenti ad estendere la gamma dei nuovi media messi a disposizione dai recenti sviluppi tecnologici;

1.20. apprezza il fatto che il programma «Cultura 2000» possa essere usato per sostenere la promozione della letteratura nelle lingue meno utilizzate e auspica che sia garantita una corretta integrazione delle lingue meno utilizzate, regionali e minoritarie anche nel programma che gli succederà;

1.21. raccomanda di continuare a privilegiare, nel prossimo programma, le iniziative di organismi di livello locale e regionale rispetto alle attività condotte su scala più ampia. Ciò permetterebbe agli enti locali e regionali, che spesso sono una delle principali fonti di cofinanziamento per gli operatori culturali, di partecipare attivamente al programma in veste di promotori di progetti o di partner. Il Comitato concorda sulla necessità che l'azione culturale dell'UE promuova attività di cooperazione sostenibili e capaci di effetti moltiplicatori e ritiene che i progetti locali su scala ridotta siano spesso propedeutici a collaborazioni di lungo periodo che danno un notevole valore aggiunto all'azione culturale dell'UE;

1.22. incoraggia attività culturali di scala locale e regionale che permettano a un numero maggiore di persone di partecipare al programma, uno degli obiettivi del programma attuale che dovrebbe essere mantenuto anche in futuro. Secondo il Comitato gli organismi locali e regionali, essendo i più vicini ai cittadini, sono in grado di stimolare una partecipazione più attiva alle attività culturali — mediante contatti con gli artisti, con le associazioni di volontariato, con gli istituti scolastici e con la popolazione in genere — e di entrare in contatto più efficacemente con le categorie «svantaggiate». Sono quindi in posizione ideale per garantire un accesso più ampio possibile alle attività culturali e il massimo sfruttamento delle opportunità disponibili. A questo proposito, il Comitato esprime preoccupazione per un'idea esposta dalla Commissione nel documento di consultazione pubblica «Progettare il futuro programma di cooperazione culturale dell'Unione europea dopo il 2006»: creare «piattaforme europee» per «promuovere delle cooperazioni durevoli, ad effetto moltiplicatore», ritiene che la definizione di «piattaforme europee» possa essere ambigua e confusa e possa dare luogo ad una limitazione alla libera creazione culturale e propone quindi di ometterla o quantomeno di meglio specificarla;

1.23. ritiene opportuno che la Commissione scelga per il programma priorità che non siano settoriali né tematiche, ma che si basino su un elenco di obiettivi del programma stesso. Tra questi vi potrebbero essere: la mobilità degli artisti e delle opere; l'innovazione; la promozione dei beni culturali; il dialogo culturale con i paesi terzi e la promozione di attività culturali a carattere locale;

1.24. si compiace del fatto che, nel documento di consultazione pubblica, la Commissione abbia proposto di includere nell'azione comunitaria le industrie della musica e dell'editoria;

1.25. fa osservare che oggi il dialogo tra i popoli è più essenziale che mai: secondo il Comitato, nel programma che succederà a «Cultura 2000», la Commissione dovrà: agevolare la partecipazione dei paesi terzi, soprattutto dei paesi mediterranei più vicini all'Europa e dei paesi firmatari del patto di stabilità; dare a tutti gli europei, compresi quelli di origine extraeuropea, maggiori opportunità per sviluppare le tradizioni culturali indigene; infine, incoraggiare a scoprire e ad apprezzare più diffusamente tutte le tradizioni culturali, europee ed extraeuropee.

#### *La gestione e il finanziamento del programma*

#### *Il Comitato delle regioni*

1.26. si compiace del fatto che, nella proposta di decisione in esame, la Commissione affermi il principio generale secondo cui il programma di cooperazione culturale per il periodo successivo al 2006 dovrà restare «il più possibile semplice e di facile impiego». A tutt'oggi il programma, frenato da un'impostazione eccessivamente burocratica e da onerosi requisiti finanziari, è soggetto a notevoli blocchi amministrativi, cosa che in realtà scoraggia la presentazione di quei progetti innovativi e all'avanguardia che la Commissione sostiene di voler incoraggiare;

1.27. ritiene che la stessa procedura per la domanda di finanziamento debba essere semplificata perché la complessità attuale discrimina gli operatori minori, per esempio le piccole case editrici, che non possono permettersi il personale necessario all'attività di gestione. Inoltre, il modulo di domanda dovrà essere adattato alle caratteristiche degli organismi attivi nel settore dell'arte contemporanea, per esempio aggiungendo una voce relativa ai costi di produzione, difficili da inserire in una delle sezioni del modulo attuale;

1.28. considera arbitrario il numero di partner fissato dal programma attuale (tre per i progetti di durata annuale, cinque per quelli di durata pluriennale). I progetti andrebbero giudicati in base alla loro qualità intrinseca e, se quest'ultima risulta elevata, anche un progetto bilaterale dovrebbe poter essere approvato;

1.29. riconosce che esiste una reale necessità di accelerare l'accesso ai fondi comunitari. Lavorare in un contesto transnazionale è per definizione costoso e gli organismi culturali sono quasi sempre carenti in liquidità e sprovvisti o quasi di riserve finanziarie: hanno perciò bisogno di accedere rapidamente ai finanziamenti una volta che il loro progetto è stato selezionato. Finora, però, hanno dovuto attendere a lungo questo sostegno finanziario e alcuni di loro sono stati spinti sull'orlo del fallimento dal ritardo con cui questo è arrivato e dalle spese bancarie che hanno dovuto sostenere nel frattempo. Sarebbe utile anche un approccio più flessibile nei confronti del finanziamento in natura;



1.30. invita a prendere consapevolezza della diversa capacità degli operatori culturali di reperire fondi di cofinanziamento e rileva che spesso gli operatori dei paesi in via d'adesione incontrano particolari difficoltà, come dimostrano i molti casi di operatori costretti a ritirarsi dal programma per questo motivo. È chiaro che serve un'impostazione più flessibile. Per esempio, solo per i paesi in via d'adesione e fino alla scadenza del periodo di programmazione 2007-2013, si potrebbe portare dall'attuale 5 % al 2,5 % la percentuale minima di cofinanziamento da parte degli operatori partecipanti al programma;

1.31. riconosce che è altrettanto vero che i tetti attualmente fissati per il costo totale (CE + cofinanziamento) dei progetti annuali e pluriennali sono impraticabili e che in futuro andranno rivisti. Si dovrebbe inoltre fare attenzione a non utilizzare una fetta troppo ampia della dotazione del progetto per le spese amministrative, che secondo il Comitato non dovrebbero superare il tetto del 20 %;

1.32. si rammarica del ritardo con cui sono stati pubblicati gli inviti a presentare proposte e richiede un maggiore impegno per garantire l'eliminazione delle lungaggini amministrative che hanno afflitto il programma. Ciò permetterebbe agli operatori di avviare i progetti all'inizio invece che a metà dell'anno e ne favorirebbe così la partecipazione, soprattutto nel caso dei piccoli operatori di livello regionale e locale che sono spesso all'origine dei progetti più all'avanguardia;

1.33. sottolinea l'esigenza di adottare il principio di proporzionalità come principio guida per il futuro. Oggi i processi negoziali e decisionali hanno una durata eccessiva rispetto all'entità degli stanziamenti in gioco ed esistono argomenti validi per fissare limiti severi, per esempio due mesi, per la valutazione del progetto e la decisione definitiva di bocciatura o selezione.

#### *La diffusione delle informazioni*

#### Il Comitato delle regioni

1.34. ribadisce la sua preoccupazione per il carattere aleatorio della diffusione di informazioni sul programma attuale, dovuto al diverso livello di efficienza delle antenne culturali europee negli Stati membri partecipanti al programma. Come propone la Commissione europea, in questo senso potrebbe essere utile creare un'agenzia esecutiva, purché la si progetti tenendo presente la specificità del settore;

1.35. evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza e apertura nella diffusione di informazioni sugli eventi culturali speciali aventi una dimensione europea o internazionale (azione 3), poiché questi ultimi rappresentano tuttora una parte poco chiara del programma;

1.36. ritiene che le antenne culturali europee negli Stati membri possano svolgere un ruolo prezioso nel divulgare informazioni sul programma ai soggetti locali e regionali e, in particolare, si compiace del fatto che alcune di loro dispongano di uffici regionali volti ad avvicinare i propri servizi ai potenziali promotori di progetti presenti sul territorio. Anche la funzione che già svolgono, commentare le bozze di proposte destinate al programma e gestire le aspettative dei richiedenti, è molto preziosa e andrebbe proseguita in futuro;

1.37. incoraggia ogni ente locale o regionale a predisporre una relazione sui benefici che potrebbe conseguire se, nel proprio territorio, il livello di sostegno finanziario e amministrativo per le attività culturali fosse incrementato di una percentuale annua concordata.

#### *La selezione dei progetti*

#### Il Comitato delle regioni

1.38. chiede che, nel prossimo programma quadro di cooperazione culturale, il metodo per la selezione dei progetti sia migliorato e reso più coerente. Ai fini della credibilità del programma, è cruciale che i componenti del comitato di selezione siano degli specialisti nel proprio campo;

1.39. sollecita a basare la selezione dei progetti solo su una valutazione del loro contenuto e valore artistico da parte del comitato di selezione.

## **2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni**

#### Il Comitato delle regioni

2.1. si compiace dell'intento della Commissione di invitare a proporre «azioni preparatorie» per il 2005-2006 che facciano da apripista per un programma migliore alla scadenza di «Cultura 2000». La Commissione dovrebbe sfruttare l'occasione per mettere alla prova idee pilota e innovative e per sperimentare interventi nel settore musicale, non ancora oggetto di un'attenzione specifica da parte dell'azione comunitaria;

2.2. si compiace della proposta di prorogare al 2006 la scadenza del programma «Cultura 2000», prevista per il 31 dicembre 2004;

2.3. approva la dotazione di bilancio proposta dalla Commissione per il 2005-2006, anche se ritiene necessario incrementare la dotazione globale del prossimo programma in favore della cultura (2007-2013) per farne realmente uno strumento di azione culturale efficace;

2.4. ritiene che il programma che farà seguito a «Cultura 2000» dovrà concentrarsi su attività di livello locale e regionale invece che su attività condotte su scala più ampia, consentendo così una maggiore partecipazione;

2.5. invita la Commissione a garantire che le lingue regionali e minoritarie siano incluse in programmi tradizionali quali «Cultura 2000» e il suo successore, secondo lo spirito dell'imminente strategia e piano d'azione per le lingue dell'UE;

2.6. ritiene che il prossimo programma di cooperazione culturale debba non solo consentire, ma anche incoraggiare attivamente i progetti interdisciplinari;

2.7. sollecita la Commissione a semplificare le sue procedure amministrative conformemente al principio di proporzionalità;

2.8. sollecita la Commissione a fare in modo che, in futuro, i promotori dei progetti selezionati percepiscano i finanziamenti europei in tempi brevi, senza subire ritardi ingiustificati che rischiano di avere effetti disastrosi per gli operatori minori;

2.9. chiede che il processo di selezione dei progetti sia migliorato scegliendo i componenti del comitato in base alla rispettiva specializzazione e applicando come unico criterio il merito artistico.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*

*del Comitato delle regioni*

Albert BORE

#### **Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- **alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 821/2000/CE del 20 dicembre 2000 del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione)», e**
- **alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (Media-formazione) (2001-2005)»**

(2004/C 23/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 821/2000/CE del 20 dicembre 2000 del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (COM(2003) 191 def. — 2003/0067 (COD));

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (Media-formazione) (2001-2005) (COM(2003) 188 def. — 2003/0064 (COD));

vista la decisione del Consiglio, del 5 maggio 2003, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 150 del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, del 23 gennaio 2003, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di predisporre un parere in materia;

visto il proprio progetto di parere (CdR 166/2003 riv.), adottato in data 11 luglio 2003 dalla commissione Cultura e istruzione (relatrice: Susie Kemp, membro del consiglio della contea del West Berkshire (UK-PPE));

considerando quanto segue:

- 1) il Consiglio e il Parlamento europeo, con la decisione n. 163/2001/CE, hanno istituito il programma Media-formazione, un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
- 2) il Consiglio, con la decisione n. 821/2000/CE, ha istituito il programma Media Plus, un programma inteso a incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione delle opere audiovisive europee, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
- 3) è essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di sostegno al settore audiovisivo europeo, visti gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell'articolo 150 del Trattato,

ha adottato il seguente parere il 9 ottobre 2003, nel corso della 51ª sessione plenaria.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. si compiace che sia la durata del programma Media Plus che quella di Media-formazione siano state estese di un altro anno in attesa dell'istituzione di nuovi programmi nel 2007;

1.2. condivide la posizione della Commissione secondo la quale, a causa dell'ampliamento, alcuni elementi importanti comporteranno dei cambiamenti per l'attività della Comunità nel settore audiovisivo e i futuri programmi dovranno essere adattati per tenerne conto; è essenziale non frenare lo slancio di tali programmi;

1.3. riconosce che l'industria cinematografica europea continua ad essere un settore minoritario e che pertanto l'azione a titolo dei programmi Media Plus e Media-formazione è essenziale; permane la necessità di accrescere la competitività dell'industria cinematografica, televisiva e multimediale europea e di creare un ambiente favorevole per far fronte alla crescente concorrenza a livello mondiale. La frammentazione dell'industria cinematografica europea è una debolezza e va superata mediante una più intensa attività di collegamento in rete e di cooperazione tra gli attori dell'industria audiovisiva;

1.4. riconosce il grande potenziale di crescita ravvisato nel programma Media Plus e prende atto della possibilità di creare oltre 300 000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel settore audiovisivo. Si auspica che tale cifra aumenti con la proroga dei programmi Media, in quanto una funzione importante di tali programmi è quella di garantire manodopera

qualificata in quantità sufficiente per poter coprire i nuovi posti di lavoro in questo settore dei servizi estremamente dinamico e creativo;

1.5. riconosce che i programmi Media possono favorire una maggiore comprensione della diversità culturale presente negli Stati e nelle regioni dell'UE e che tale aspetto diventerà ancor più importante nell'Unione allargata. Riconosce inoltre che essi offrono notevoli possibilità di promuovere la diversità linguistica, in particolare per quanto riguarda le lingue minoritarie;

1.6. condivide l'obiettivo riconfermato del programma Media Plus di promuovere le potenzialità dei paesi e delle regioni che hanno una capacità di produzione modesta nel settore audiovisivo e/o un'estensione geografica e un bacino linguistico limitati e riconosce che tale obiettivo continua a rivestire una notevole importanza nel programma prorogato;

1.7. prende atto con soddisfazione delle opportunità offerte da Media Plus per rispondere in modo rapido alla notevole velocità con cui stanno verificandosi i cambiamenti tecnologici, soprattutto nell'industria audiovisiva e in quella delle comunicazioni;

1.8. si compiace dell'impegno costante dei programmi Media a favore dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e della formazione professionale su scala europea; l'estensione della durata dei programmi consentirà di proseguire l'attività di formazione e di perfezionamento professionale degli addetti del settore audiovisivo e delle comunicazioni;

1.9. è convinto che permanga la necessità di una migliore divulgazione delle informazioni sui programmi Media Plus e Media-formazione ed esorta la Commissione a valutare in che modo si possano promuovere i Media-Desk ed aumentarne il numero. Gli enti locali possono essere coinvolti attivamente mediante strutture comunali quali le biblioteche e i centri culturali;

1.10. rileva con soddisfazione che la dotazione finanziaria del programma Media Plus è aumentata in modo proporzionale; si interroga tuttavia sull'aumento più modesto previsto per il programma Media-formazione;

1.11. si compiace del fatto che prossimamente verranno valutati entrambi i programmi attualmente in vigore e attende l'esito di tale valutazione. È particolarmente interessato a conoscere i risultati ottenuti dai due programmi nel garantire un numero significativo di posti di lavoro, nel favorire una più ampia comprensione della diversità culturale e nel promuovere le lingue minoritarie.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1. sottolinea che il programma Media Plus, una volta prorogato, deve riservare una maggiore importanza all'aspetto della divulgazione delle informazioni sia per promuovere nuove iniziative che per pubblicizzare i progetti in corso;

2.2. sottolinea la necessità di continuare a sviluppare i Media-Desk e di accrescerne il numero in tutta l'UE; va dato maggior rilievo alla cooperazione tra i Media-Desk e gli enti locali e regionali per garantire che le industrie locali e regionali siano al corrente delle opportunità offerte dai programmi Media;

2.3. sottolinea che permane la necessità di coinvolgere maggiormente le autorità locali e regionali in grado di stimolare una cooperazione più intensa tra i diversi settori dell'industria audiovisiva; è inoltre opportuno promuovere i consorzi regionali formati dalle parti interessate ai vari aspetti di tale industria, vale a dire alla formazione, al finanziamento, alla produzione e alla distribuzione. Le biblioteche, i centri culturali

ed altre strutture comunali consentono di divulgare meglio le informazioni e di garantire l'accesso pubblico al materiale audiovisivo sia passato che attuale. Il Comitato delle regioni, per agevolare questo processo, ribadisce la propria richiesta che il programma Media Plus comprenda il finanziamento delle attrezzature TIC negli edifici pubblici e propone che il nuovo programma del 2007 preveda progetti pilota in tal senso;

2.4. esorta a sviluppare ulteriormente il sito Web di Media Plus e mette nuovamente in evidenza le opportunità che esso potrebbe offrire, in particolare per quanto riguarda la diffusione di informazioni in un'UE allargata. Il sito Web potrebbe promuovere le reti di istituti europei di formazione nel settore cinematografico e televisivo e fornire informazioni in merito alle possibilità di formazione e ad altre opportunità;

2.5. ribadisce la richiesta di standardizzare le qualifiche professionali nell'UE e auspica che i nuovi programmi Media che verranno avviati nel 2007 prevedano misure in tal senso;

2.6. sottolinea il fatto che il programma Media-formazione deve mirare a sviluppare e promuovere maggiormente i programmi di formazione su scala europea, nonché le iniziative e gli istituti di formazione a livello europeo. Riconosce che si può continuare a perseguire tale obiettivo con il programma prorogato, ma auspica che il nuovo programma del 2007 fornisca strumenti migliori per aumentare il numero dei formatori nell'UE;

2.7. chiede che i programmi Media Plus e Media-formazione continuino a promuovere il principio fondamentale delle pari opportunità e ad incoraggiare qualsiasi iniziativa intesa a raggiungere un maggiore equilibrio tra i generi;

2.8. raccomanda che la progettazione di materiale audiovisivo nel quadro dei programmi Media Plus e Media-formazione tenga conto in modo particolare dei disabili.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Albert BORE

**Parere del Comitato delle regioni in merito al «Secondo piano d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006»**

(2004/C 23/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il documento di lavoro della Commissione «Il secondo piano d'azione sulla dimensione nordica, 2004-2006» del 10 giugno 2003 (COM(2003) 343 def.);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, dell'8 aprile 2003, di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere in materia in conformità del disposto dell'articolo 265, quinto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la relazione annuale, del 26 novembre 2002, sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione sulla dimensione nordica (SEC(2002) 1296);

visti gli orientamenti adottati dalla Conferenza ministeriale sulla dimensione nordica svoltasi a Lussemburgo il 21 ottobre 2002 e successivamente approvati dal Consiglio Affari generali il 22 ottobre 2002;

visto il proprio parere, del 12 giugno 1996 in merito a La dimensione settentrionale dell'Unione europea e la cooperazione transfrontaliera con la Federazione Russa e nella regione del mare di Barents (CdR 10/96 fin<sup>(1)</sup>);

visto il proprio parere del 15 settembre 1999 in merito alla comunicazione della Commissione Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione (COM(98) 589 def.) (CdR 107/1999 fin<sup>(2)</sup>);

visto il proprio parere del 9 ottobre 2003 (CdR 175/2003 fin) in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali»;

visto il proprio progetto di parere (CdR 102/2003 riv. 2) adottato il 5 settembre 2003 dalla commissione Relazioni esterne (relatori: Lars Abel, membro del consiglio provinciale di Copenaghen (DK/PPE) e Uno Aldegren, assessore regionale della regione Skåne (SE/PSE));

visti i contributi del Consiglio artico e del Consiglio euroartico di Barents sul secondo processo di consultazione relativo alla dimensione nordica e considerate le esperienze generali maturate dalla commissione del Mare del Nord in materia di cooperazione a livello di attività regionali nella zona interessata dalla dimensione nordica;

vista la posizione del Comitato economico e sociale europeo sul futuro della dimensione nordica;

considerando quanto segue:

- 1) è importante sottolineare che il quadro di riferimento dell'area geografica interessata dalla dimensione nordica sta cambiando profondamente con l'adesione dei paesi candidati all'UE, il che significa che a livello politico ed economico vanno affrontate nuove sfide. Per tale motivo la dimensione nordica è un tassello importante del mosaico della nuova UE;
- 2) il dibattito sul nuovo piano d'azione dovrà riunire tutte le parti coinvolte, comprese le organizzazioni locali e regionali e le autorità subnazionali dei nuovi Stati membri, per poter garantire che il processo della dimensione nordica risulti quanto più possibile efficace, concreto e operativo; è importante che la dimensione nordica faccia parte delle politiche regionali e venga attuata a livello regionale, locale e nazionale;
- 3) è opportuno proseguire i lavori sulla dimensione nordica al fine di promuovere lo sviluppo dell'UE allargata e la cooperazione con la Russia e con altri attori quali la Norvegia, l'Islanda e la Groenlandia,

ha adottato il 9 ottobre 2003, nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

<sup>(1)</sup> GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU C 374 del 23.12.1999, pag. 1.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. accoglie con favore il documento della Commissione relativo al secondo piano d'azione sulla dimensione nordica per il 2004-2006;

1.2. rileva con soddisfazione che la Commissione desidera coinvolgere in questa iniziativa un ampio spettro di partecipanti, compresi gli enti locali e regionali;

1.3. rileva inoltre che i principi di ampia partecipazione, di sussidiarietà e di complementarità sono chiaramente alla base della proposta della Commissione e che essi richiedono un'effettiva ripartizione delle competenze, nonché un coordinamento e un controllo generali degli obiettivi strategici, delle priorità e delle attività concrete;

1.4. si compiace dei riferimenti specifici ai principi internazionalmente riconosciuti di sviluppo sostenibile, buon governo, trasparenza e partecipazione, parità uomo-donna, diritti delle minoranze e tutela delle popolazioni indigene, nonché dell'adozione, da parte di tutti i partner interessati, di politiche economiche, occupazionali e sociali complementari, in conformità con la Strategia di Lisbona dell'UE;

1.5. reputa che il piano d'azione sulla dimensione nordica dovrebbe porre un accento particolare sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale nel contesto dell'allargamento dell'UE; la recente comunicazione della Commissione «Europa ampliata — Prossimità» sottolinea che la dimensione nordica è un aspetto importante per la nuova UE allargata e per l'Europa in generale e che perciò è importante promuovere la cooperazione anche a livello locale e regionale;

1.6. sottolinea l'importanza che la dimensione nordica sia un processo dal basso verso l'alto in quanto l'attuazione dell'*acquis* comunitario sarà in gran parte di competenza degli enti locali e regionali; ribadisce inoltre l'importanza di un effettivo coordinamento di tutte le iniziative intraprese dalle diverse direzioni generali della Commissione europea nel quadro della dimensione nordica, ad esempio creando in seno alla Commissione un'unità specializzata sulla dimensione nordica.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

*Priorità e processi decisionali orizzontali e verticali*

2.1. esorta ad avviare un'iniziativa intesa ad organizzare regolarmente dei forum che riuniscano i rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali dell'intera regione interessata dalla dimensione nordica;

2.2. auspica che le autorità subnazionali dei paesi interessati dalla dimensione nordica vengano consultati nel quadro dell'elaborazione concreta dei programmi e progetti previsti; pertanto si dovrebbe conferire un maggiore potere decisionale agli attori locali e regionali per poter garantire una partecipazione più equa;

2.3. propone di creare un organismo consultivo, preferibilmente nel quadro di un'organizzazione o di uno strumento già esistente, in cui siano rappresentati sia il livello orizzontale che quello verticale, vale a dire l'UE, i governi nazionali, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS), le amministrazioni locali e regionali e le loro organizzazioni, nonché le organizzazioni transbaltiche quali la Cooperazione subregionale degli Stati del Mar Baltico (BSSSC), l'Unione delle città baltiche (UBC), la commissione del Mare del Nord, il Consiglio artico e il Consiglio di Barents. Di tale organismo consultivo dovrebbero far parte anche i rappresentanti locali e regionali russi, in modo che sia coperta l'intera regione interessata dalla dimensione nordica; pertanto è naturale che, oltre alla Commissione europea, anche il Comitato delle regioni svolga un ruolo centrale in tale iniziativa;

2.4. consiglia di valutare le attività svolte nel quadro dell'attuazione dei programmi relativi alla dimensione nordica a livello locale e regionale e di tenerne conto; raccomanda inoltre alla Commissione europea e ai paesi in questione di avviare e promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa a livello subnazionale, laddove necessario;

2.5. chiede di accordare la massima priorità alle risorse umane, all'istruzione, alla sanità, all'ambiente, ai trasporti, allo sviluppo regionale e delle attività economiche e alla cultura, con il supporto delle TIC, date le competenze che gli enti locali e regionali hanno in tali settori nella maggior parte dei paesi;

2.6. raccomanda di rafforzare la cooperazione tra il settore privato e gli enti locali e regionali, ad esempio istituendo un organo di consulenza per i progetti indirizzati alle imprese;

*Il quadro finanziario della dimensione nordica*

2.7. esorta ad avviare un dibattito dinamico tra i responsabili delle decisioni politiche e i soggetti preposti all'attuazione a tutti i livelli, al fine di mettere a punto un quadro finanziario per il piano di azione sulla dimensione nordica;

2.8. richiama l'attenzione sul processo di Barcellona e chiede di valutare la possibilità di creare un modello parallelo per la dimensione nordica;

2.9. auspica che la politica di coesione relativa alla dimensione nordica continui ad essere una responsabilità dell'UE, come avviene per il programma MEDA, ma sottolinea che per attuare tale politica è necessario definire un quadro finanziario;

2.10. chiede che venga istituita un'apposita linea di bilancio per la dimensione nordica; la creazione di un adeguato quadro finanziario avrebbe effetti positivi su tutte le priorità della dimensione nordica; la gestione di detto quadro finanziario deve essere semplice e l'utilizzazione delle risorse quanto più possibile flessibile;

2.11. raccomanda ai governi nazionali e al Consiglio di allocare risorse finanziarie sufficienti alle attività svolte a livello locale e regionale per la creazione di capacità umane e istituzionali, al fine di risolvere l'attuale problema finanziario della mancanza di una linea di bilancio globale per le attività relative alla dimensione nordica;

2.12. si riserva di valutare la possibilità di coinvolgere maggiormente le istituzioni finanziarie internazionali nei progetti di sviluppo attuati nel quadro della dimensione nordica;

#### *Cooperazione transfrontaliera e interregionale — Tacis e Interreg*

2.13. sottolinea la forte necessità di coordinare in modo più efficace gli attuali programmi Tacis e Interreg in quanto finora la sinergia tra di essi si è dimostrata insufficiente; l'idea di un unico strumento di prossimità va considerata una possibile futura soluzione al problema;

2.14. esorta ad estendere gli attuali programmi Interreg al di là della sola pianificazione territoriale e ad includervi anche altri settori prioritari in cui gli enti locali e regionali hanno delle competenze, nonché a considerare le frontiere nazionali marittime del Mar Baltico ammissibili a titolo di tutte le sezioni di Interreg; fa tuttavia osservare che tale estensione richiederà delle risorse finanziarie;

2.15. sottolinea l'importanza di creare, per i programmi e i progetti interregionali attuati nel quadro di Interreg e Tacis, strumenti finanziari di dimensioni più modeste e meno burocratizzati;

*Partnership ambientale per la dimensione nordica e partnership nei settori della sanità pubblica e del benessere sociale*

2.16. richiama l'attenzione sull'approccio del partnership ambientale per la dimensione nordica e sottolinea l'importanza di coinvolgere gli attori regionali e locali in quanto anch'essi hanno competenze in tale settore;

2.17. ricorda anche il partnership nei settori della sanità pubblica e del benessere sociale, che secondo un gruppo di lavoro temporaneo a livello internazionale, dovrebbe contemplare una partecipazione a livello ministeriale; ribadisce che anche in questo caso è importante associare il livello regionale e locale viste le competenze dei rispettivi enti;

*Kaliningrad, la regione nord-occidentale della Russia e il circolo polare artico*

2.18. sottolinea l'importanza di riservare un'attenzione particolare, nel quadro della dimensione nordica, alla regione di Kaliningrad in quanto dal punto di vista geografico è un'enclave nella nuova UE allargata; si potrebbero ad esempio istituire programmi specifici e creare meccanismi finanziari per i progetti relativi a Kaliningrad e alla cooperazione transfrontaliera tra tale città e le zone limitrofe;

2.19. sottolinea che esistono già progetti di cooperazione tra enti locali e regionali e che, sulla base dell'esperienza, la loro attuazione appare più facile rispetto a quelli a livello nazionale;

2.20. ritiene importante prestare un'attenzione particolare, oltre che a Kaliningrad, anche all'intera regione nord-occidentale della Russia in quanto la cooperazione con la nuova UE rappresenta una sfida anche per essa;

2.21. richiama l'attenzione sulla regione artica in quanto il clima molto rigido, le grandi distanze, il debole sviluppo economico e la vulnerabilità nei confronti degli influssi dell'ambiente esterno ne rendono difficile lo sviluppo economico e sociale, ragion per cui è importante rafforzare la cooperazione circumpolare e riconoscere l'importanza di una tale cooperazione per tutte le attività intraprese nella zona; inoltre la nozione di «finestra artica» ha un ruolo centrale nelle conclusioni della conferenza sulla dimensione nordica e la finestra artica svoltasi il 28 agosto 2002 a Ilulissat (Groenlandia).

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni  
Albert BORE*

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti”»**

(2004/C 23/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione europea dal titolo Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti (COM(2003) 315 def.);

vista la decisione della Commissione, in data 31 luglio 2003, di consultare il Comitato in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 1° luglio 2003, di incaricare la commissione Relazioni esterne dell'elaborazione di un parere in materia;

visto il quadro politico in materia di asilo e immigrazione tracciato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, che auspicava l'adozione da parte dell'Unione europea di una politica comune comprensiva di aspetti come i partenariati con i paesi di origine, un regime europeo comune in materia di asilo, il trattamento equo dei cittadini dei paesi terzi e la gestione dei flussi migratori;

viste la comunicazione della Commissione del novembre 2000 (COM(2000) 755 def.) che ravvisava la necessità di studiare misure in grado di contribuire a fornire un accesso legale e sicuro alla protezione nell'Unione, fungendo contemporaneamente da deterrente per i trafficanti di esseri umani e i passatori, nonché la comunicazione della Commissione relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (COM(2003) 152 def.);

vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, adottata il 27 gennaio 2003;

vista l'iniziativa comunitaria Equal per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro, ricorrendo anche a misure volte a favorire l'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo;

visto il programma di azione ARGO adottato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione;

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, per esempio nell'evenienza di una guerra;

vista l'adozione da parte del comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nell'autunno 2002 dell'Agenda per la protezione volta a gestire i flussi migratori misti, ripartire più equamente gli oneri e le responsabilità, nonché adeguare i sistemi di protezione già introdotti;

vista la «Convenzione Plus» proposta dall'ACNUR allo scopo di ampliare la gestione dei flussi migratori misti tramite strumenti o politiche al passo con i tempi;

visto il proprio parere in merito alla politica d'immigrazione e alla politica in materia di asilo adottato il 16 maggio 2002 (CdR 93/2002 fin) <sup>(1)</sup>;

visto il proprio parere in merito al diritto al ricongiungimento familiare adottato il 21 novembre 2002 (CdR 143/2002 fin) <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 73 del 26.3.2003, pag. 16.



viste le proposte del Regno Unito per una migliore gestione della procedura di asilo, discusse in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2003;

visto il progetto di parere (CdR 249/2003 riv.) adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 5 settembre 2003 (relatrice: Ruth Coleman, presidente del consiglio del distretto del North Wiltshire, UK/ELDR);

considerando che:

- 1) gli Stati membri nutrono forti preoccupazioni di fronte all'utilizzo abusivo delle procedure di asilo e all'incremento dei flussi migratori misti, spesso alimentati dalla tratta di esseri umani, nonché di fronte alle tante decisioni prese — previo esame dell'effettiva necessità di protezione internazionale da parte dei richiedenti — di respingerne le domande di asilo;
- 2) nonostante i notevoli passi avanti registrati verso un regime di asilo comune a tutta l'Unione, il processo di armonizzazione è attualmente frenato dalla difficoltà per gli Stati membri di andare oltre la loro ottica puramente nazionale;
- 3) è indubbiamente necessario esplorare nuovi percorsi che mantengano la credibilità dell'istituzione dell'asilo e rispettino la tradizione umanitaria dell'Europa,

ha adottato il 9 ottobre 2003, nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. La posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. accoglie con favore l'Agenda per la protezione e l'atteggiamento positivo mostrato dagli Stati membri e dalla Commissione nei confronti dell'applicazione dell'Agenda all'interno dell'Unione;

1.2. accoglie con favore le dieci premesse di base enunciate nel capitolo V della comunicazione della Commissione COM(2003) 315 def.;

1.3. insiste sul rispetto delle scadenze previste nella prima fase di armonizzazione del regime europeo comune in materia d'asilo;

1.4. ritiene che l'obiettivo di una ripartizione più equa degli oneri e delle responsabilità non debba consistere in una redistribuzione degli oneri materiali o finanziari, ma in una gestione migliore del regime di asilo;

1.5. ritiene che, per una procedura di asilo più equa, rapida ed efficiente, gli Stati membri debbano mostrarsi disponibili ad analizzare sia la qualità dell'esame delle domande sia la velocità dell'intera procedura;

1.6. auspica una prosecuzione delle discussioni e una maggiore informazione riguardo alle conclusioni dello studio pubblicato dalla Commissione nel dicembre 2002 sull'esame delle domande di asilo all'esterno del territorio europeo non appena, entro quest'anno, verrà completato lo studio approfondito dei programmi di reinsediamento;

1.7. sottolinea che la discussione incentrata sulla politica dei ritorni deve tener debito conto del sostegno non soltanto finanziario richiesto dai paesi di origine interessati;

1.8. auspica che il programma di assistenza tecnica e finanziaria destinato ai paesi terzi favorisca la politica dei ritorni;

1.9. ritiene che occorra esaminare al più presto la complessa questione dell'inserimento sociale nel paese di accoglienza delle persone che godono di protezione internazionale e auspica un confronto tempestivo con la Commissione in merito alle sue nuove proposte in materia di integrazione; a tale proposito, nutre grandi aspettative per la comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione<sup>(1)</sup> attualmente all'esame della commissione Politica economica e sociale del Comitato;

1.10. ritiene che, per lottare contro l'immigrazione illegale, l'Unione debba riconsiderare la possibilità di una immigrazione legale controllata e auspica pertanto un ulteriore confronto con la Commissione in merito alle sue proposte in materia;

1.11. incoraggia la Commissione a cercare strumenti in grado di fornire protezione al di fuori dell'Unione ai richiedenti asilo;

1.12. ritiene che gli attuali sistemi per il trattamento delle domande di asilo siano complicati, costosi e poco efficaci;

<sup>(1)</sup> COM(2003) 336 def.

1.13. si compiace del fatto che la Convenzione abbia inserito nel suo progetto di Trattato costituzionale il concetto di sistema europeo comune di asilo, che comporta l'abbandono della pratica delle norme minime a favore, invece, di uno statuto uniforme e di procedure comuni per tutte le persone bisognose di protezione internazionale, e consente altresì di introdurre misure basate sul partenariato e sulla cooperazione con i paesi terzi. Tuttavia la data proposta dalla Convenzione — il 2009 — per l'entrata in vigore del Trattato costituzionale non esime l'Unione dal mettere a punto in tempi rapidi un regime europeo comune di asilo che tenga conto delle ambizioni espresse e delle scadenze fissate dai Consigli europei di Tampere, Siviglia e Salonicco, adottando in particolare entro la fine del 2003 la legislazione di base ancora in sospenso, vale a dire la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione e la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

## 2. Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1. accoglie con favore e sostiene la campagna avviata dalla commissaria europea Diamantopoulou per sensibilizzare l'opinione pubblica alle politiche comunitarie contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia;

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

2.2. invita l'Unione a intraprendere una lotta convinta, concertata e di alto profilo contro la tratta di esseri umani;

2.3. si schiera a favore di un'armonizzazione del regime di asilo comune, preferibile ai regimi diversi adottati dai singoli Stati membri che sia orientata in particolare verso l'adozione di un approccio più ordinato e meglio gestito;

2.4. chiede una revisione approfondita del sistema di trattamento delle domande di asilo allo scopo di garantire un metodo decisionale semplice, trasparente e rapido che consenta di integrare i richiedenti le cui domande vengono accolte e di allontanare, invece, coloro che non soddisfano i criteri previsti;

2.5. ritiene che i progetti volti a migliorare la protezione dei rifugiati nella loro regione di origine dovrebbero essere realizzati sotto gli auspici dell'Unione allo scopo di garantire maggior coerenza nella politica di asilo al di fuori del territorio comunitario. Tali progetti vanno altresì condotti in stretta collaborazione con i paesi interessati e in linea con le raccomandazioni dell'ACNUR;

2.6. appoggia la richiesta da parte della Commissione di incrementare le risorse destinate alle iniziative comunitarie in materia di asilo e di immigrazione nelle prossime prospettive finanziarie 2007-2013 e ritiene necessario un aumento significativo entro il 2006 della dotazione della linea di bilancio B7-667 «Cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione».

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni  
Albert BORE*

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente»**

(2004/C 23/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (COM(2003) 323 def.);

vista la decisione della Commissione europea, del 31 luglio 2003, di consultarlo in merito al suddetto documento, conformemente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del 1° luglio 2003 del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla commissione Relazioni esterne l'elaborazione di un parere in merito;

visto il Libro verde della Commissione europea su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (COM(2002) 175 def.);

visto il parere sull'argomento formulato dal Comitato delle regioni in data 20 novembre 2002;

viste le conclusioni dei Consigli europei di Tampere (ottobre 1999), di Laeken (15 dicembre 2001) e di Siviglia (giugno 2002);

visto il piano d'azione Santiago;

vista la dichiarazione di Bruxelles formulata in occasione della conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta degli esseri umani — Una sfida mondiale per il XXI secolo (settembre 2002);

vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003) 336 def.);

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco (19 e 20 giugno 2003);

visto il progetto di parere (CdR 250/2003 riv.), adottato il 5 settembre 2003 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: van den Brande, senatore, membro del parlamento fiammingo, BE/PPE);

considerando:

- 1) che il Comitato delle regioni riconosce l'importanza e la necessità di una politica europea in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente;
- 2) che l'introduzione di tale politica presuppone un approccio coerente, strumenti integrati e meccanismi di controllo adeguati;
- 3) che gli enti regionali e locali, nel quadro dell'UE e unitamente agli Stati membri, sono particolarmente interessati dal problema,

ha adottato il 9 ottobre 2003, nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria, il presente parere.

## 1. Il punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1. apprezza che la Commissione europea chieda, attraverso una comunicazione, di prestare particolare attenzione alla messa a punto di una politica comunitaria in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di

esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente;

1.2. ritiene che la migrazione, nelle sue varie forme, rappresenti a giusto titolo una delle priorità politiche dell'UE, come si deduce da numerose iniziative della Commissione e dalle decisioni dei Consigli europei di Tampere, Laeken, Siviglia e Salonicco;

1.3. auspica che questa politica comunitaria sia accompagnata da un approccio coerente, si fondi su strumenti integrati e disponga di meccanismi di controllo adeguati ed efficaci;

1.4. reputa che a questo scopo si debba rafforzare la base giuridica e gli strumenti operativi esistenti, e se necessario introdurne di nuovi;

1.5. deplora l'assenza, fino ad oggi, di una visione europea integrata e di norme comunitarie in materia di immigrazione legale e di politica di asilo, che invece possono servire a ridurre e a scoraggiare l'immigrazione illegale;

1.6. ritiene che ogni politica di rimpatrio debba essere attuata nel rispetto dei diritti e della dignità dell'uomo, nel quadro di una politica comune in materia;

1.7. sottolinea la necessità di una cooperazione a livello operativo e dello scambio di informazioni in tutti i settori;

1.8. riconosce l'importanza di una politica di concessione dei visti ben strutturata. Dato infatti che tale politica contribuisce in maniera considerevole alla prevenzione dell'immigrazione illegale, è opportuno che essa si fondi su un sistema di informazione efficiente, coordinato e correlato a quello di Schengen;

1.9. sottolinea la necessità di un sistema efficiente di controllo delle frontiere. Il ruolo e l'impegno degli Stati membri saranno fondamentali a tal fine, a condizione però che vengano coordinati da un organismo comunitario;

1.10. insiste affinché si approfondano tutti gli sforzi possibili per combattere l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, fenomeni spesso legati alle reti criminali;

1.11. chiede che si presti particolare attenzione all'ignobile pratica della tratta delle donne, che deve essere combattuta con tutti i mezzi possibili;

1.12. ritiene che, per essere efficace, una politica comunitaria in materia di immigrazione illegale debba iscriversi nel quadro generale dei rapporti tra l'UE e i paesi terzi, dove gli accordi di riammissione sono di importanza essenziale e possono svilupparsi solidi partenariati;

1.13. sottolinea con vigore che una politica comunitaria può essere incisiva e credibile soltanto se vengono investiti sufficienti mezzi finanziari, il che deve avvenire immediatamente per quanto riguarda il primo periodo e dopo il 2006 nel quadro di un bilancio più definitivo;

1.14. osserva che gli enti locali e regionali sono in genere i primi a doversi confrontare con queste situazioni e con i relativi problemi, e che quindi sono spesso chiamati ad agire;

1.15. ritiene necessario e ovvio che, per questo motivo, l'UE e gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella politica comunitaria;

1.16. attribuisce particolare importanza alla situazione specifica sia delle regioni e dei comuni che non si troveranno più alle frontiere esterne dell'UE, sia di quelli che invece verranno a trovarsi in tale posizione a seguito dell'allargamento.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

### Il Comitato delle regioni

2.1. chiede di accelerare lo sviluppo di una politica europea in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, tanto globalmente quanto nei singoli aspetti;

2.2. sottolinea la necessità, a tale scopo, di un approccio coerente, di strumenti integrati e di un adeguato ed efficace meccanismo di controllo;

2.3. ribadisce l'esigenza, per quanto riguarda la politica comunitaria di rimpatrio, di mettere in primo piano il rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità umana, e di continuare a perfezionare uno strumento comunitario specifico a sostegno delle priorità stabilite dal Consiglio nel quadro del programma d'azione da esso approvato, nel quale si dichiara che l'immigrazione deve iscriversi in un contesto giuridico e procedurale ben definito. Altrettanto opportuna sarebbe l'elaborazione di una direttiva in materia di norme minime comuni per le procedure di rimpatrio e di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia;

2.4. confida che, nel contempo, venga sviluppata una visione comune quanto all'immigrazione legale e all'asilo;

2.5. raccomanda l'ulteriore perfezionamento e aggiornamento del sistema di concessione dei visti e la realizzazione di un sistema comune di informazione sui visti (VIS), coordinato con il SIS II (sistema di informazione Schengen di seconda generazione), che dovrà essere operativo entro il 2006 e per il quale andranno adottate le necessarie misure tecniche, giuridiche e finanziarie;

2.6. caldeggia un sistema efficace di controllo alle frontiere e una politica integrata per la gestione delle frontiere esterne. Infatti, l'organo comune di esperti delle frontiere esterne (SCIFA+) dispone di un margine di manovra limitato proprio perché si tratta di un gruppo di lavoro: pertanto, la gestione quotidiana deve essere assicurata da un organo a carattere più operativo e con una direzione efficiente. Propugna inoltre l'istituzione di una guardia europea di frontiera, senza che con ciò si metta in discussione il ruolo centrale dei servizi nazionali;

2.7. auspica che si proceda alla revisione del Manuale comune delle frontiere esterne e che si esamini l'opportunità di introdurre nuovi meccanismi istituzionali intesi a rafforzare la cooperazione operativa in materia di controllo delle frontiere esterne, nonché di migliorare le strutture nel quadro del controllo delle frontiere marittime;

2.8. chiede alla Commissione di combattere con forza l'introduzione clandestina e la tratta di essere umani, spesso controllate da organizzazioni criminali, intensificando tutte le forme di cooperazione tra le autorità di controllo e le vittime e, nel contempo, di esaminare misure concrete, norme, migliori prassi e meccanismi intesi a prevenire la tratta di esseri umani. Invita inoltre il Consiglio ad approvare la proposta relativa alla concessione di un titolo di soggiorno di breve validità alle vittime dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani;

2.9. esorta la Commissione e il Consiglio a prestare particolare attenzione all'indegna pratica della tratta delle donne, combattendola con ogni mezzo;

2.10. insiste sul rafforzamento della cooperazione operativa e dello scambio di informazioni in tutti i settori e, a tale scopo, ritiene utile la creazione di una piattaforma di scambio di informazioni basata su tecnologie web moderne e sicure e denominata ICONet (Rete di informazione e coordinamento), nonché l'istituzione di una rete di agenti di collegamento sull'immigrazione;

2.11. chiede che, nel dialogo instaurato nel quadro degli accordi di associazione e cooperazione esistenti e futuri con i paesi terzi, si affrontino tutte le questioni legate all'immigrazione, e che gli accordi di riammissione con questi paesi portino a una collaborazione reciproca e globale, la quale consenta di intensificare la lotta contro l'immigrazione illegale e di semplificare l'iter di riammissione, rendendolo accettabile sia per lo Stato membro sia per il paese d'accoglienza. Raccomanda infine la definizione di una base giuridica volta a mettere a punto un programma pluriennale di cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'immigrazione;

2.12. attribuisce particolare importanza allo stanziamento di mezzi finanziari sufficienti per dare un contenuto credibile a questi obiettivi globali, che per l'UE rappresentano una priorità politica assoluta, e si rammarica del fatto che la realtà è invece molto diversa. Condivide la soluzione avanzata dalla Commissione nel breve termine, cioè di riesaminare il programma ARGO, di incrementarne gli stanziamenti per il periodo 2004-2006 e di definire poi un progetto di lungo periodo sulla base delle nuove prospettive finanziarie nel settore GAI per il periodo successivo al 2006;

2.13. auspica un sistema realistico ed equo di ripartizione degli oneri della gestione delle frontiere esterne, legato ad una serie di condizioni e di criteri specifici da tenere in particolare considerazione, fondato sui principi fondamentali della sussidiarietà e della complementarità, e in base al quale vengano cofinanziati solo i costi direttamente legati alla dimensione comunitaria;

2.14. ritiene ovvio che l'UE e gli Stati membri coinvolgano gli enti locali e regionali nella politica comunitaria in qualità di partner. Essi, infatti, essendo per lo più i primi a doversi confrontare con queste situazioni e con questi problemi, sono spesso chiamati ad agire: per questo motivo si può e si deve trarre vantaggio dalle loro esperienze e buone pratiche;

2.15. propone di applicare il cosiddetto *acquis* di Schengen sia alle regioni e ai comuni che non si trovano più al confine esterno dell'UE, sia a quelli che vengono a trovarvisi per la prima volta. A questo scopo occorrerà predisporre un inventario delle necessità nei vari settori, tra cui, ad esempio, le infrastrutture e la perdita di transiti regolari, nonché fornire l'assistenza e le risorse necessarie;

2.16. insiste affinché si cerchi di trarre vantaggio dalla partecipazione di tutti i soggetti possibili, tanto gli organi amministrativi quanto gli attori sociali, per realizzare una politica comunitaria efficace;

2.17. condivide la proposta di istituire un fondo europeo per i rifugiati.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni  
Albert BORE*

**Parere della Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», e
- alla «Comunicazione della Commissione — Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità»

(2004/C 23/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: “Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali”» (COM(2003) 104 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 13 giugno 2003 di consultare il Comitato delle regioni su questo argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del suo Ufficio di presidenza dell'8 aprile 2003 di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la comunicazione della Commissione «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità» (COM(2003) 393 def.);

vista la dichiarazione della Conferenza euromediterranea di Barcellona del 28 novembre 1995 e gli Accordi di associazione dell'Unione europea con Tunisia, Israele, Marocco, Autorità palestinese, Giordania, Egitto, Libano, Algeria, Siria e Libia;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 relative alla dimensione settentrionale, l'Accordo di partenariato e cooperazione dell'Unione europea con la Russia, nonché gli Accordi di partenariato e cooperazione dell'Unione europea con l'Ucraina, la Moldavia e la Bielorussia;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (CdR 107/1999 fin) del 15 settembre 1999 <sup>(1)</sup>;

vista la sua risoluzione sulla «Cooperazione decentrata e ruolo degli enti regionali e locali nel partenariato euromediterraneo» (CdR 40/2000 fin) del 16 febbraio 2000 <sup>(2)</sup>;

visto il piano d'azione sulla dimensione settentrionale in materia di politica estera e transfrontaliera dell'Unione europea (2000-2003) del 14 giugno 2000;

visto il proprio parere sul tema «Gli enti locali e regionali di fronte alla strategia comune dell'Unione europea per il Mediterraneo» (CdR 123/2000 fin) del 20 settembre 2000 <sup>(3)</sup>;

viste le conclusioni della Conferenza euromediterranea di Valenza del 22 e 23 aprile 2002;

viste le conclusioni della Conferenza ministeriale sulla dimensione settentrionale, svoltasi a Lussemburgo il 21 ottobre 2002;

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 23.12.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 156 del 6.6.2000, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU C 22 del 24.1.2000, pag. 7.

vista la «Relazione intermedia sulla comunicazione della Commissione europea relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati — azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere» (COM(2002) 660 def.) del 29 novembre 2002;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio «Spiegare l'ampliamento dell'Europa» (CdR 325/2002 fin) del 13 febbraio 2003 <sup>(1)</sup>;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 9 aprile 2003 in merito alle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'ampliamento;

viste le conclusioni dei Consigli Affari generali e Relazioni esterne del 15 aprile, 30 settembre e 18 novembre 2002 e del 24 febbraio, 18 marzo e 14 aprile 2003;

viste le conclusioni della Conferenza europea del 17 aprile 2003;

viste le conclusioni della Conferenza intermedia euromediterranea, svoltasi a Creta il 26 e 27 maggio 2003;

visto il documento di lavoro della Commissione «Secondo piano d'azione per la dimensione settentrionale 2004-2006» (COM(2003) 343 def.) del 10 giugno 2003;

visto il parere sul «Secondo piano d'azione per la dimensione settentrionale 2004-2006» (CdR 102/2003 fin) del 9 ottobre 2003;

visto il progetto di parere della commissione Relazioni esterne (CdR 175/2003 riv. 2) (relatore: Chaves González, presidente della giunta di Andalusia (ES/PSE)), adottato il 5 settembre 2003;

considerando:

1. che il quinto ampliamento dell'Unione europea apre nuove prospettive nelle relazioni tra la stessa Unione europea e i suoi futuri vicini;
2. che i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale costituiscono da decenni una zona prioritaria per l'UE grazie alla loro importanza strategica sul piano politico ed economico e alla loro vicinanza umana e culturale;
3. che le relazioni dell'UE con Russia, Bielorussia, Moldavia e Ucraina avranno, dopo l'ampliamento, una grande importanza ai fini della sicurezza e della stabilità in Europa;
4. l'impegno assunto dall'Unione europea con la dichiarazione di Laeken di garantire la pace e la stabilità mediante il sostegno alla libertà, alla solidarietà e alla diversità;
5. l'opportunità di potenziare le relazioni esterne dell'Unione europea attraverso la promozione delle riforme politiche ed economiche citate nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen;
6. la necessità di rafforzare la cooperazione politica, economica, culturale e sociale tra l'UE e queste zone per evitare nuove divisioni in Europa e creare dunque uno scenario di prosperità per questi paesi e per tutti i cittadini europei;

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 29.5.2003, pag. 56.

7. che la promozione della cooperazione regionale e interregionale è uno dei fondamenti per mettere in pratica la politica di prossimità in queste zone;
  8. le politiche di cooperazione che gli enti locali e regionali attuano nel quadro delle loro competenze e, più precisamente, quelle relative alla cooperazione frontaliera con gli enti di paesi terzi,
- ha adottato il 9 ottobre 2003 nel corso della 51<sup>a</sup> sessione plenaria, il presente parere.

Il Comitato delle regioni

## 1. Un'Europa ampliata: accettare la sfida

1.1. considera opportuna e necessaria l'iniziativa della Commissione europea che definisce una nuova prospettiva politica, economica, sociale e culturale nelle relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali, soprattutto nel momento in cui il più recente processo di ampliamento dell'UE sta producendo nuove ed importanti aspettative per questi paesi;

1.2. ritiene che l'Unione europea, una volta concluso con successo il processo di ampliamento, abbia il dovere di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi vicini, non solo in ambito europeo ma anche ridefinendo il ruolo che è chiamata a svolgere all'interno dell'ordine mondiale e tenendo conto dei processi di globalizzazione in corso;

1.3. concorda con la Commissione circa la necessità di mettere a punto nuove iniziative che promuovano l'integrazione regionale e subregionale in determinate zone circostanti, cercando di stabilire al tempo stesso una interdipendenza tra queste zone e l'Unione europea;

1.4. è inoltre del parere che l'Unione europea abbia una importante responsabilità nel promuovere la stabilità politica e democratica, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale dei paesi vicini, e che debba così creare rapporti amichevoli basati su una effettiva cooperazione a tutti i livelli e in tutti settori;

1.5. giudica la promozione del dialogo interculturale uno degli elementi fondamentali della nuova politica di prossimità; tale dialogo deve essere potenziato grazie ad una serie di azioni volte a testimoniare la diversità esistente in Europa mettendo in risalto il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia;

1.6. reputa che il successo di questa nuova politica di prossimità debba basarsi su una più ampia partecipazione e su un maggiore impegno della società civile dell'Unione europea e dei paesi vicini;

1.7. è convinto che le grandi differenze economiche ai due lati di una stessa frontiera possono solo perturbare la pace sociale di una regione e promuovere l'immigrazione illegale, il traffico illecito, la criminalità organizzata e altri problemi collaterali;

1.8. ritiene che la creazione di una «cerchia di paesi amici» intorno all'Unione europea avrà ripercussioni favorevoli sulla stabilità politica e sullo sviluppo economico sia degli Stati membri dell'UE che dei paesi vicini. Tuttavia, un approccio eccessivamente incentrato sull'estensione del mercato interno o sugli aspetti di sicurezza, non potrà garantire da solo una vera e propria collaborazione tra i paesi. È necessario che l'Unione europea punti anche sulla promozione della cooperazione culturale, sullo sviluppo sostenibile e sulla coesione economica, sociale e territoriale;

## 2. Una nuova visione e una nuova offerta

2.1. è del parere che occorra offrire ai paesi vicini prospettive interessanti e motivanti, e non limitarsi a seguire l'attuale dinamica di partenariato e cooperazione. La stabilità, la sicurezza e la prosperità devono essere mete concrete e raggiungibili sia per l'Unione europea che per i suoi vicini;

2.2. appoggia pertanto la creazione di uno spazio comune, comprendente l'Unione europea e i suoi partner, che permetta di stabilire un mercato unico, il libero commercio, un regime aperto di investimenti, il ravvicinamento della legislazione e l'uso dell'euro come moneta di riserva e di riferimento nelle transazioni con i paesi vicini. Si tratta in pratica di applicare il seguente concetto: «condividere tutto con l'Unione, tranne le istituzioni», senza che ciò significhi negare ai nostri vicini europei la prospettiva di un'adesione all'Unione quando soddisfino i criteri fissati a Copenaghen;

2.3. invita inoltre a far fronte insieme alle minacce più gravi che incombono attualmente: criminalità, terrorismo, immigrazione illegale e sfide ambientali;

2.4. chiede la promozione di un nuovo dialogo politico basato su valori e principi condivisi, in particolare nell'ambito di politiche quali la politica ambientale, dei trasporti, della ricerca, dell'istruzione o la politica culturale. Il trasferimento di questo dialogo alla società permetterà di lottare contro gli stereotipi e faciliterà la reciproca comprensione;



2.5. sottolinea l'esistenza di un insieme di politiche che formano parte di questa nuova prospettiva e che hanno un particolare impatto sulle regioni; pertanto:

2.5.1. raccomanda un'analisi dettagliata dei problemi che ostacolano gli scambi commerciali nelle zone di frontiera e invoca l'armonizzazione delle legislazioni e l'aumento della sicurezza come misura a favore del commercio;

2.5.2. chiede che vengano esaminate attentamente le conseguenze economiche, sociali e umanitarie che l'integrazione degli immigrati in situazione regolare e il controllo dell'immigrazione illegale potrebbero avere per i comuni e le regioni dell'Unione europea. A tale proposito, sarebbe opportuno realizzare un'analisi dei problemi e delle opportunità che derivano dal fenomeno dell'immigrazione;

2.5.3. invoca una politica dei trasporti specifica per queste zone, che devono far fronte non solo alla perifericità ma anche a particolari difficoltà in materia di comunicazioni, inerenti ad esempio alla combinazione di frontiere terrestri e marittime;

2.5.4. chiede l'introduzione di modelli energetici che abbinino la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE con la promozione di energie rinnovabili e la riconversione delle energie che presentano rischi maggiori per l'ambiente e la popolazione;

2.5.5. sottolinea la necessità che i nuovi paesi vicini si impegnino ad adottare misure di protezione dell'ambiente, di promozione e preservazione della biodiversità;

2.5.6. sollecita il sostegno finanziario da parte delle istituzioni europee, e più concretamente della BERS e della BEI, per favorire e promuovere sistemi produttivi locali che, fondandosi sulle piccole e medie imprese, garantiscano il successo delle riforme politiche ed economiche previste in questi paesi;

2.6. chiede di destinare a tali politiche risorse finanziarie sufficienti, in modo da garantirne un'applicazione adeguata e non mettere in causa la credibilità delle azioni proposte;

### **3. Relazioni di vicinato: paesi diversi, interessi comuni — un'impostazione differenziata, progressiva e basata su chiari parametri di riferimento**

3.1. ritiene che per raggiungere gli obiettivi della politica di prossimità dell'Unione europea, sia necessario stabilire nuovi meccanismi e nuove strutture comuni che vadano al di là degli accordi attuali, in modo da imprimere una nuova dinamica ai processi esistenti;

3.2. approva la proposta della Commissione di applicare un'impostazione strutturata e progressiva ai fini di una più ampia cooperazione, basata su obblighi reciproci e sulla capacità di ogni partner di adempiere ai propri doveri, stabilendo punti precisi di riferimento che consentano di valutare i risultati prima di passare alla fase successiva;

3.3. valuta positivamente la definizione di piani d'azione paese per paese, da negoziarsi tra la Commissione europea, gli Stati membri e ciascuno dei paesi vicini. Tuttavia, per tener conto del ruolo attivo delle regioni e degli enti locali europei nel quadro della politica di prossimità, il Comitato delle regioni chiede di essere consultato durante la procedura di negoziazione di ciascun piano d'azione;

3.4. ritiene che l'approvazione di una strategia comune per i paesi vicini sia un passo essenziale nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi limitrofi. Tuttavia, constata che per quanto concerne le relazioni con l'Unione europea, la situazione di partenza non è uguale per tutti i paesi, il che rende indispensabile stabilire due linee di intervento differenziate: la prima per il Mediterraneo, la seconda per la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti;

#### *Russia e NSI*

3.5. chiede la messa a punto di una nuova iniziativa che, basata su precedenti esperienze (Spazio economico europeo, Consiglio degli Stati del Baltico, Dimensione settentrionale ...) e analogamente ad altri processi, come quello del Mediterraneo, permetta di migliorare lo status della cooperazione esistente tra l'Unione europea, la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti;

3.6. raccomanda un potenziamento della cooperazione tra Russia e Unione europea, utilizzando come catalizzatore il contesto della dimensione settentrionale, per la quale occorre istituire un adeguato quadro finanziario. In questo senso, invita a creare il Forum sulla dimensione settentrionale previsto dal Consiglio Affari generali svoltosi il 9 aprile 2001 a Lussemburgo, e la sua apertura ai rappresentanti degli enti locali e regionali;

3.7. appoggia la ripresa del dialogo tra Unione europea e Bielorussia al fine di promuovere le riforme democratiche, economiche e in materia di diritti umani in questo paese, consentendo al tempo stesso lo scambio delle esperienze che gli enti locali e regionali dell'Unione possono apportare a tale proposito;

3.8. chiede una soluzione rapida e duratura del problema della Transnistria, che rappresenta il principale ostacolo ad un'evoluzione favorevole della politica e dell'economia della Moldavia e costituisce una fonte di tensioni regionali;

*Mediterraneo*

3.9. sottolinea che l'Unione europea dispone già di uno strumento fondamentale per le sue relazioni con i paesi delle rive meridionale e orientale del Mediterraneo: la Conferenza euromediterranea di Barcellona, con i suoi tre capitoli, politico, economico e socio-culturale. Pur non avendo risposto alle aspettative create nel 1995, il partenariato euromediterraneo costituisce un quadro innovativo per le relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner del Mediterraneo, il cui obiettivo finale è la costituzione di una zona di libero scambio nel 2010;

3.10. ritiene che occorra approfondire il processo di Barcellona integrando, in forma progressiva e in funzione del grado di impegno reciproco, i paesi mediterranei in tutte le politiche dell'Unione europea;

3.11. reputa che tale cooperazione rafforzata implichi lo sviluppo del dialogo politico, più che mai necessario dopo la guerra in Iraq e la mancata risoluzione del conflitto israelo-palestinese;

3.12. approva la creazione della Linea di credito per gli investimenti e il partenariato euro mediterranei (FEMIP) della Banca europea per gli investimenti e ritiene che questo strumento debba servire da base per l'istituzione di una vera e propria Banca euromediterranea;

3.13. ritiene che la nuova politica di prossimità dell'Unione europea relativa al Mediterraneo debba basarsi su un concetto strategico che affronti tutte le questioni in maniera globale. In questo senso, sottolinea la necessità di stabilire un autentico dialogo interculturale, che promuova la conoscenza dell'«altro» e la comprensione reciproca e favorisca la diversità culturale del Mediterraneo;

3.14. sottolinea che la politica di prossimità deve prevedere un trattamento differenziato, tenendo conto delle relazioni di ciascuno dei paesi partner con l'Unione europea e degli impegni assunti, e prevedendo un incremento degli aiuti ai paesi che rispettano gli impegni presi. In questo senso, appoggia la richiesta del regno di Marocco di godere di uno statuto speciale nell'ambito dell'Unione europea;

#### **4. Maggiore partecipazione e protagonismo degli enti locali e regionali**

4.1. reclama globalmente una partecipazione attiva degli enti locali e regionali a questa nuova politica, e più precisamente:

*Aspetti comuni*

4.2. chiede di promuovere la cooperazione tra gli enti locali e regionali europei e quelli dei paesi vicini orientali e meridionali. Questa promozione deve basarsi su un approccio «dal basso verso l'alto» a garanzia della loro integrazione nella nuova politica di prossimità;

4.3. rivendica la consultazione degli enti locali e regionali dell'Unione prima della presentazione di nuove iniziative nel quadro della politica di prossimità, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione nel «Libro bianco sulla *governance* europea». Ciò riguarda in particolare la definizione di obiettivi e criteri di riferimento nonché la fissazione del calendario dei lavori relativi ai singoli piani d'azione per ciascun paese;

4.4. chiede inoltre la partecipazione delle regioni di frontiera all'elaborazione, all'esecuzione e alla valutazione di detti piani d'azione;

4.5. raccomanda di coordinare e di rendere complementari le iniziative di cooperazione finanziate dall'Unione europea, dai diversi Stati membri e dagli enti locali e regionali europei nei paesi vicini, ai fini di una maggiore coerenza e sinergia delle risorse impiegate;

4.6. sottolinea la necessità di attribuire un'attenzione particolare alle regioni di frontiera, dando loro mezzi e strumenti adeguati, e seguendo lo stesso approccio delle proposte contenute nella «Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere», del novembre 2002;

4.7. propone di avviare un dibattito approfondito e aperto sui limiti politici dell'Unione europea, con la partecipazione dei vari livelli di governo, in particolare il livello locale e regionale, a garanzia del riconoscimento della diversità e singolarità del territorio europeo;

4.8. riafferma il ruolo essenziale degli enti locali e regionali europei, in quanto protagonisti privilegiati della cooperazione decentrata dell'UE, nell'ambito dei diversi processi di cooperazione transfrontaliera e interregionale;

4.9. chiede la creazione di uno strumento di sostegno alle regioni e agli enti locali, in particolare quelli di frontiera, affinché possano esercitare adeguatamente le loro competenze in materia di integrazione e sensibilizzazione sociale relativamente all'inserimento degli immigrati. In tale contesto, propone che la dimensione locale e regionale venga inserita nelle politiche europee dell'immigrazione;

*Russia e NSI*

4.10. sollecita la creazione di un Forum di incontro degli enti locali e regionali, che permetta di valutare il livello di decentramento politico e amministrativo esistente in Bielorussia, Moldavia, Russia e Ucraina, allo scopo di consentire un avvicinamento strategico tra gli enti territoriali dell'Unione europea e quelli dei paesi citati;

4.11. sollecita la partecipazione delle regioni alla definizione dei sistemi di infrastrutture di trasporto, al fine di garantire una migliore integrazione ed articolazione territoriale dello spazio di frontiera;

4.12. chiede che venga promosso un programma di sostituzione/riconversione dell'energia nucleare a favore di modelli più rispettosi dell'ambiente e che vengano privilegiate le nuove energie rinnovabili;

4.13. raccomanda un incremento della cooperazione transfrontaliera in materia di gestione e controllo doganale, come misura per evitare il traffico illegale di esseri umani e regolarizzare gli scambi commerciali;

*Mediterraneo*

4.14. ribadisce, in linea con la dichiarazione di Barcellona e con le conclusioni della Conferenza di Stoccarda e del Consiglio europeo di Colonia, la sua richiesta relativa alla partecipazione e ad una più stretta associazione degli enti locali e regionali in quanto soggetti privilegiati per la realizzazione di uno spazio di pace, stabilità e progresso nel bacino del Mediterraneo;

4.15. considera che tale partecipazione dovrebbe strutturarsi con la creazione di un organismo regionale e locale all'interno del quadro istituzionale euromediterraneo. Quest'organismo, che includerebbe comuni e regioni di entrambe le sponde del Mediterraneo, avrebbe la missione di favorire il partenariato e di sviluppare programmi che comprendano azioni da realizzare nell'intero bacino del Mediterraneo;

4.16. deplora che finora non si siano svolte le riunioni previste dalla dichiarazione di Barcellona, per consentire ai rappresentanti degli enti locali e regionali di fare un bilancio delle sfide comuni e di mettere a raffronto le proprie esperienze. Chiede pertanto che queste riunioni si tengano a partire dall'anno in corso;

4.17. ribadisce la sua richiesta che la cooperazione decentrata euromediterranea costituisca uno dei pilastri su cui far poggiare il processo. In questo senso, chiede che le regioni e i comuni gestiscano, per conto della Commissione europea e nell'ambito della cooperazione decentrata, le risorse finanziarie comunitarie destinate ai paesi partner mediterranei;

4.18. chiede che la Fondazione euromediterranea sia una «Fondazione delle Fondazioni» e comprenda tutte le iniziative nazionali, regionali e locali esistenti nell'Unione europea nonché nella zona sud ed est del Mediterraneo. La Fondazione deve fungere da catalizzatore, essere l'espressione di un dialogo tra la cultura cristiana, araba e ebraica e servire da punto di riferimento per il coinvolgimento di comuni e regioni delle due sponde, attraverso un avvicinamento della società civile di entrambe le parti. In questo senso, sottolinea l'importanza di avviare un programma specifico di informazione e sensibilizzazione, destinato ai cittadini del Mediterraneo, nel quale gli enti locali e regionali abbiano un ruolo da protagonisti;

**5. Un nuovo strumento di prossimità**

5.1. approva la strategia e gli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità»;

5.2. ritiene che le misure della Commissione debbano garantire il necessario coordinamento tra i diversi programmi che promuovono la cooperazione transfrontaliera e interregionale tra l'Unione europea e i paesi limitrofi. La mancanza di un siffatto coordinamento, come è stato evidenziato sia dal Comitato delle regioni che da altre istituzioni comunitarie, ha finora bloccato tale cooperazione, la quale rappresenta un contributo fondamentale ad uno sviluppo armonioso dei paesi vicini;

5.3. ritiene che questo nuovo strumento debba costituire un potenziamento degli attuali sistemi di cooperazione transfrontaliera e interregionale, al fine di consentire agli enti locali e regionali una più attiva partecipazione a detta cooperazione;

5.4. in linea con quanto affermato dalla Commissione, considera che il nuovo strumento di prossimità debba avere un approccio unico in materia di cooperazione, favorendo in tal modo la programmazione congiunta delle azioni tra le amministrazioni dell'Unione europea e quelle dei paesi limitrofi;

5.5. sottolinea l'importanza della partecipazione degli enti locali e regionali in sede di configurazione, applicazione e ulteriore sviluppo del nuovo strumento di prossimità. Chiede pertanto alla Commissione di organizzare giornate e seminari al fine di illustrare e analizzare la proficua cooperazione che gli enti locali e regionali di entrambi i lati stanno portando avanti con mezzi propri;

5.6. approva l'applicazione del nuovo strumento di prossimità in due fasi. Per quanto concerne la prima fase (2004-2006), sottolinea l'importanza di rendere operativi i programmi di prossimità già all'inizio del 2004. Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe tener conto dei programmi che i comuni e le regioni dell'Unione europea stanno elaborando con le amministrazioni dei paesi limitrofi, appoggiando iniziative pilota di cooperazione quali il Programma di sviluppo transfrontaliero tra Andalusia e Marocco, finanziato dalla Giunta regionale dell'Andalusia e dal governo marocchino;

5.7. sottolinea la necessità che il nuovo strumento contempli, oltre alla cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Interreg III A, anche la cooperazione interregionale

prevista dal programma Interreg III B. In tale contesto chiede, per le diverse regioni che hanno una frontiera comune con i paesi limitrofi, la messa a punto di programmi a favore di uno sviluppo integrato, insistendo in particolare sull'assetto territoriale, l'ambiente, la politica a favore delle PMI, l'occupazione, la politica economica e sociale, la cultura e la gestione dei flussi migratori e prestando una particolare attenzione ai problemi legati alla sicurezza, all'accoglienza e all'integrazione;

5.8. per quanto concerne la seconda fase, chiede che il Comitato delle regioni partecipi alla formulazione e alla elaborazione del nuovo strumento di prossimità a partire dal 2006 e che venga associato alle procedure di discussione e di approvazione.

Bruxelles, 9 ottobre 2003.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Albert BORE

---